

186.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	7018	Parlamento europeo (Trasmissione di risoluzioni)	7015
Atti e proposte di atti normativi comunitari (Assegnazione a Commissioni)	7013	Proposta di modificazione al regolamento (Annunzio)	7012
Autorità garante della concorrenza e del mercato (Trasmissione di documento)	7017	Proposta di legge costituzionale (Annunzio) .	7012
Corte dei conti (Trasmissione di documento)	7016	Proposte di legge:	
Disegno di legge (Assegnazione a Commissione in sede referente)	7012	(Annunzio)	7011
Disegno di legge di conversione n. 3489:		(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	7012
(Articolo unico)	6903	(Trasmissione dal Senato)	7012
(Articoli del relativo decreto-legge)	6903	Richieste ministeriali di parere parlamentare	7017
(Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	6916	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	7018
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .	7016, 7017	ERRATA CORRIGE	7018
Missioni vevoli nella seduta del 5 maggio 1997	7011		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

***DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 28 MARZO 1997, N. 79, RECANTE MISURE URGENTI PER
IL RIEQUILIBRIO DELLA FINANZA PUBBLICA (3489)***

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART 1.

(Effetti sul saldo netto da finanziare e sul ricorso al mercato).

1. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, stabiliti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 663, il presente decreto effettua una riduzione del saldo netto da finanziare pari a lire 9.772 miliardi per l'anno 1997, a lire 8.371 miliardi per l'anno 1998 e a lire 2.545 miliardi per l'anno 1999, nonché del fabbisogno del settore statale pari a lire 15.566 miliardi per l'anno 1997, a lire 10.748 miliardi per l'anno 1998 e a lire 5.442 miliardi per l'anno 1999.

CAPO II.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 2.

(Anticipo d'imposta).

1. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi 211, 212 e 213 sono sostituiti dai seguenti:

«211. I soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante i sostituti d'imposta per i redditi da lavoro dipendente, sono tenuti al versamento di un importo pari al 5,89 e al 3,89 per cento dell'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, maturati al 31 dicembre, rispettivamente, dell'anno 1996 e 1997, a titolo di acconto delle imposte dovute su tali trattamenti dai dipendenti. Ognuno dei predetti ammontari è comprensivo delle rivalutazioni ed è al netto delle somme già erogate a titolo di anticipazione fino al 31 dicembre di tali anni. Al versamento di ognuno degli importi di cui al presente comma non sono tenuti i soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché quelli che alla data del 30 ottobre 1996 avevano un numero di dipendenti:

a) non superiore a cinque, limitatamente al versamento del 2 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996;

b) non superiore a 15, limitatamente all'ulteriore versamento del 3,89 per cento degli importi maturati al 31 dicembre

1996, nonché alla prevista intera percentuale degli importi maturati al 31 dicembre 1997.

212. Gli importi indicati al comma 211, da riportare nella dichiarazione prevista nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativa, rispettivamente, al 1997 e al 1998, vanno versati in parti uguali entro il 31 luglio e il 30 novembre dei predetti anni, con le modalità prescritte per il versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente.

213. L'importo di cui al comma 211, nell'ammontare che risulta alla data del 31 dicembre di ogni anno, è rivalutato secondo i criteri previsti dal quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile. Esso costituisce credito di imposta, da utilizzare per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti di fine rapporto corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2000, fino a concorrenza del 9,78 per cento di detti trattamenti, ovvero, se superiore, alla percentuale corrispondente al rapporto tra credito di imposta residuo a tale data e i trattamenti di fine rapporto risultanti alla stessa data. Se precedentemente al 1° gennaio 2000 il credito di imposta risulta superiore al 12 per cento dei trattamenti residui, l'eccedenza è utilizzata per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti la cui corrispondenza determina detta eccedenza. ».

2. L'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, è autorizzato a prestare idonee garanzie, nei limiti delle entrate derivanti dal contributo di cui al comma 3, ai soggetti indicati all'articolo 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal presente articolo, che ne facciano richiesta, da utilizzare esclusivamente a fronte di aperture di credito destinate all'anticipazione delle imposte sul trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti.

3. A carico dei soggetti di cui al richiamato articolo 3, comma 211, della

legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal presente articolo è posto un contributo sulla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il finanziamento dell'intervento di cui al comma 2. L'entità e la durata del contributo è da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le associazioni di categoria interessate.

ART. 3.

(Trattamento di fine servizio e termini di liquidazione della pensione).

1. Il trattamento pensionistico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo, è corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla cessazione dal servizio. In ogni caso l'ente erogatore, entro la predetta data, provvede a corrispondere in via provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per cento di quello previsto, fatte salve le disposizioni eventualmente più favorevoli.

2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corrispondenza agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

3. Per i dipendenti di cui al comma 1 cessati dal servizio entro il 30 giugno 1997 e loro superstiti o aventi causa, il trattamento di fine servizio è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1998 e comunque non oltre tre mesi da tale data, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle analoghe prestazioni erogate dall'Istituto postelegra-

fonici, nonché a quelle relative al personale comunque iscritto alle gestioni dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente.

6. I dipendenti pubblici che abbiano presentato domanda di cessazione dal servizio possono revocarla entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I dipendenti già cessati per causa diversa dal compimento dei limiti di età sono riammessi in servizio con effetto immediato qualora presentino apposita istanza entro il predetto termine e non abbiano ancora percepito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento di fine servizio, comunque denominato.

ART. 4.

(Disposizioni in materia di condono previdenziale).

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1996, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 maggio 1997, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 10 per cento annuo, nel limite massimo del 40 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima e la seconda delle quali da versare entro il 31 maggio 1997. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 10, comma 13-*quies*, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, la scadenza della prima e della seconda rata è fissata al 31 maggio 1997. L'importo delle rate, comprensivo degli interessi pari al 7 per cento annuo, è calcolato applicando al debito il coefficiente indicato alla colonna 4 della tabella A allegata al presente decreto.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 possono applicarsi oltre che ai soggetti che abbiano presentato domanda di condono nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche ai soggetti che abbiano presentato domanda di regolarizzazione contributiva ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, e dell'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, relativamente alla parte residua del debito.

4. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti e gli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori per contributi omessi relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1996, purché in scadenza entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti, previa presentazione della domanda entro il 31 maggio 1997, in 20 rate semestrali consecutive, di cui la prima entro il 31 maggio 1997, secondo le modalità fissate dagli enti impositori. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi del 5 per cento annuo per il periodo di differimento, secondo il criterio di cui al comma 2, ultimo periodo. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o premi può avvenire anche mediante il pagamento, attualizzato al tasso del 5 per cento annuo della quota

capitale dovuta sulla base delle predette 20 rate, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 1997, ovvero in tre rate scadenti il 31 maggio 1997, il 31 luglio 1997 e il 30 novembre 1997, rispettivamente nelle misure del 10 per cento, del 40 per cento e del 50 per cento del dovuto.

5. Possono essere corrisposti con le modalità ed i termini previsti dal comma 4 anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolata ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito contributivo rimasto insoluto.

6. Restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 228, 230 e 232, della citata legge n. 662 del 1996.

ART. 5.

(Disposizioni varie di contenimento).

1. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con quelle di cui al presente comma.

2. Le autorizzazioni di cassa determinate per l'anno 1997 dalla legge 23 dicembre 1996, n. 664, per i capitoli indicati nella tabella B allegata al presente decreto, sono ridotte per gli importi indicati nella tabella medesima.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 22, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di determinazioni delle tariffe dei servizi postali, l'Ente poste è autorizzato a rideterminare in aumento le tariffe dei servizi postali e di bancoposta, entro il limite massimo del 10 per cento dei proventi, a compensazione dei minori introiti eventualmente derivanti dalla modifica dei rapporti intrattenuti con il Ministero del tesoro e con la Cassa depositi e prestiti.

ART. 6.

(Rapporto di lavoro a tempo parziale e orario di lavoro).

1. Nei confronti dei soggetti pubblici e privati che non abbiano ottemperato alla disposizione dell'articolo 58, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, o che comunque si avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato rese da dipendenti pubblici in violazione dell'articolo 1, commi 56, 58, 60 e 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, oltre alle sanzioni per le eventuali violazioni tributarie o contributive, si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici.

2. Dopo il comma 56 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è inserito il seguente:

« 56-bis. Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dall'amministrazione di appartenenza. ».

3. Dopo il comma 58 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è inserito il seguente:

« 58-bis. Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attività che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. ».

4. I dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, nonché alle successive scadenze previste dai contratti collettivi. La trasformazione del rapporto a tempo pieno avviene anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze.

5. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, regimi di orario articolati su cinque giorni lavorativi. La giornata di riposo infrasettimanale, di regola coincidente con il sabato, è stabilita da ciascuna amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli uffici ed i servizi delle amministrazioni dello Stato che, in ragione della necessità di assicurare prestazioni continuative, sono esclusi dall'osservanza delle disposizioni del presente comma. Le altre amministrazioni e gli enti provvedono ad individuare tali uffici e servizi sulla base dei rispettivi ordinamenti.

ART. 7.

(Programma straordinario di dismissione di beni immobiliari).

1. Al fine di consentire l'immediata realizzazione di un programma straordinario di dismissione di beni immobiliari degli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) a definire i criteri per la stima del valore commerciale del predetto pro-

gramma sulla base delle valutazioni correnti di mercato, relative ad immobili aventi analoghe caratteristiche;

b) ad individuare, anche sulla base delle indicazioni allo scopo fornite dai predetti enti, i beni oggetto del predetto programma per un valore complessivo non inferiore a lire 3.000 miliardi;

c) a definire uno schema-tipo di contratto d'acquisto dei predetti beni che disciplini, tra l'altro, le modalità e i termini dei relativi pagamenti;

d) ad individuare, tramite procedura competitiva, il soggetto disponibile ad acquistare l'intero complesso dei beni oggetto del programma ad un prezzo non inferiore ai valori di mercato come sopra stimati, ovvero il compendio dei beni appartenenti a ciascun ente interessato, accordando in ogni caso la preferenza al soggetto disponibile ad acquistare l'intero compendio dei predetti beni. Lo stesso soggetto, deve impegnarsi, nel caso proceda a vendita frazionata degli immobili così acquistati, a garantire il rispetto del diritto di prelazione degli eventuali conduttori; deve altresì indicare un istituto bancario che si impegni a concedere prestiti a condizioni agevolate in favore dei conduttori stessi per l'acquisto dei beni in locazione. Queste ultime condizioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Gli enti previdenziali di cui al comma 1 stipulano con il soggetto o i soggetti individuati a norma dello stesso comma il contratto di alienazione secondo il relativo schema-tipo, entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta irrevocabile di acquisto da parte del soggetto o dei soggetti medesimi. In caso di infruttuoso decorso di detto termine, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un commissario che provvede in sostituzione degli organi ordinari dell'ente.

ART. 8.

(Cessione dei crediti da parte delle amministrazioni pubbliche).

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo aver esperito le ordinarie procedure previste dai rispettivi ordinamenti per il pagamento da parte dei terzi debitori di quanto ad esse dovuto per obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili, possono procedere alla cessione dei relativi crediti a soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di recupero crediti. Il prezzo della cessione, che deve essere effettuata a titolo definitivo, viene determinato tenendo conto, fra l'altro, della natura dei crediti e della possibilità della loro realizzazione.

CAPO III.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

ART. 9.

(Obblighi di versamento a carico dei concessionari della riscossione).

1. I concessionari della riscossione, entro il 15 dicembre di ogni anno, versano il 20 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente per effetto delle disposizioni attuative della delega legislativa prevista dal comma 138 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intese a modificare la disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nel-

l'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalità di versamento, nonché ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.

3. In caso di mancato versamento dell'acconto nel termine previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 56 a 60, relativi alla espropriazione della cauzione, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

4. Per il triennio 1997-1999 l'acconto di cui al comma 1 è determinato con il decreto di cui al comma 2 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 3.000 miliardi per l'anno 1997 ed ulteriori 1.500 miliardi e 1.500 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1998 e 1999.

ART. 10.

(Trasferimento di beni immobili statali agli enti pubblici).

1. I procedimenti di trasferimento di beni immobili statali agli enti pubblici, iniziatisi con le domande presentate nel vigore della legge 31 dicembre 1993, n. 579, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, continuano a svolgersi e sono definiti secondo le norme rispettivamente previste dalle predette leggi.

ART. 11.

(Disposizioni in materia di imposte sulle successioni, ipotecaria e catastale, nonché di imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili).

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 26, comma 1, concernente la detrazione di altre imposte, la lettera a) è abrogata;

b) nell'articolo 29, comma 1, concernente il contenuto della dichiarazione, dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:

« n-bis) gli estremi dell'avvenuto pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili. »;

c) nell'articolo 30, comma 1, concernente gli allegati alla dichiarazione, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

« i-bis) il prospetto di liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili. L'attestato o la quietanza di versamento delle predette imposte o tasse deve essere conservato dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine per la rettifica, previsto dall'articolo 27, comma 3. »;

d) nell'articolo 32, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « La dichiarazione è irregolare se manca delle indicazioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a), b), c) e n-bis), o non è corredata dai documenti indicati nell'articolo 30, comma 1, lettere a) e b), e da quelli indicati nelle successive lettere da c) a i-bis) ove ne ricorrano i presupposti »;

e) nell'articolo 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Se nella dichiarazione di successione e nella dichiarazione sostitutiva o integrativa, sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, gli eredi e i legatari devono provvedere nei termini indicati nell'articolo 31, alla liquidazione ed al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili; il suddetto versamento deve essere effettuato, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'articolo 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la modifica della disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, me-

dante delega ad azienda di credito autorizzata o tramite il concessionario del servizio per la riscossione competente in base all'ultima residenza del defunto o, se questa era all'estero o non è nota, al concessionario del servizio per la riscossione di Roma ».

2. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 6, riguardante i termini per la trascrizione, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta ipotecaria. »;

b) nell'articolo 9, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Se l'imposta ipotecaria relativa alla dichiarazione di successione non è stata versata ovvero è stata versata in misura inferiore a quella dovuta, si applica una soprattassa commisurata al venti per cento dell'ammontare non corrisposto. »;

c) nell'articolo 13, riguardante procedimenti e termini, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo la parola: « formalità » sono aggiunte le seguenti: « , salvo quanto disposto dall'articolo 33, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Gli uffici del registro, in sede di liquidazione di imposta di successione, provvedono a correggere gli errori e le omissioni commessi dagli eredi e dai legatari nell'adempimento degli obblighi

previsti dall'articolo 33, comma 1-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. In caso di omesso o insufficiente versamento gli uffici liquidano la maggiore imposta che risulta dovuta con le modalità e nei termini di cui all'articolo 27 del suddetto decreto legislativo n. 346 del 1990.»;

d) nell'articolo 14, riguardante la prova del pagamento delle imposte, al comma 4, dopo le parole: « ufficio del registro » sono inserite le seguenti: « e versate direttamente dagli eredi e dai legatari ».

3. In deroga a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, per gli immobili caduti in successione, acquistati dal defunto prima del 31 dicembre 1992, è dovuta solidalmente dai soggetti che hanno acquistato il diritto di proprietà, oppure diritti reali di godimento sugli immobili medesimi, una imposta, sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, pari all'uno per cento del loro valore complessivo alla data dell'apertura della successione, se detto valore supera 250 milioni di lire. L'imposta non si detrae da quella sulle successioni e, se versata da uno solo dei coobbligati, ha effetto liberatorio anche per gli altri. In luogo della dichiarazione di cui all'articolo 18 del citato decreto n. 643 del 1972, i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sostitutiva, oppure uno di essi, devono adempiere gli obblighi previsti dagli articoli 29, comma 1, lettera *n-bis*), e 30 comma 1, lettera *i-bis*), del decreto legislativo n. 346 del 1990, introdotte dal comma 1, lettere *b*) e *c*). Per l'accertamento, la riscossione anche coattiva, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni di cui al citato decreto n. 643 del 1972. L'imposta sostitutiva si applica alle successioni aperte fino alla data del 1° gennaio 2003.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle successioni aperte dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, nonché a quelle per le quali pende, alla predetta data, il termine di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 31 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; in tale ultimo caso il termine di presentazione della dichiarazione, previo assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 33, comma 1-*bis*), del decreto legislativo n. 346 del 1990, introdotto dal comma 1, lettera *e*), è prorogato di tre mesi. Per le dichiarazioni di successione già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non sono ancora stati notificati gli avvisi di liquidazione delle relative imposte, gli eredi e i legatari sono tenuti entro il 30 giugno 1997 ad effettuare il versamento previsto dal predetto articolo 33, comma 1-*bis*, con esclusione dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili e fatta salva la liquidazione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Nell'attestato di versamento, da presentare all'ufficio del registro entro trenta giorni dall'avvenuto pagamento con allegato il prospetto di liquidazione dei singoli tributi, devono essere indicati gli estremi di presentazione della dichiarazione di successione.

5. La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta dall'ufficio del registro per le dichiarazioni di successione già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Con decreto dirigenziale è approvato il modello relativo al prospetto di liquidazione e sono stabilite le modalità di versamento dei tributi di cui al presente articolo.

7. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle del presente articolo.

ART. 12.

Disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e delle attività di contrasto dell'evasione fiscale).

1. A decorrere dall'anno finanziario 1997 la misura dei compensi incentivanti

indicata nel comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è stabilita nel 2 per cento e si applica su tutte le somme riscosse in via definitiva a seguito dell'attività di accertamento tributario.

2. Le somme derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono ad apposito fondo, da costituire nello stato di previsione del Ministero delle finanze, destinato al personale dell'amministrazione finanziaria in servizio negli uffici che hanno conseguito gli obiettivi di produttività definiti, anche su base monetaria, in attuazione delle direttive impartite dal Ministro delle finanze ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Con decreto del Ministro delle finanze, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto, sono stabiliti i tempi e le modalità di erogazione del fondo, commisurando le risorse finanziarie da assegnare a ciascun ufficio all'apporto recato dall'ufficio medesimo all'attività di controllo fiscale. Le somme non erogate per mancato conseguimento degli obiettivi costituiscono economia di bilancio.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto della specificità dei compiti e delle funzioni inerenti alle esigenze operative dell'amministrazione finanziaria, vengono individuate, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità e i criteri di conferimento delle eventuali reggenze degli uffici di livello dirigenziale non generale e definiti i relativi aspetti retributivi in conformità con la disciplina introdotta dal contratto collettivo nazionale di lavoro inerente alle medesime funzioni. Con lo stesso decreto sono altresì individuate le condizioni per il conferimento delle reggenze, per motivate esigenze funzionali, anche a dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali nona e ottava, in assenza di personale di qualifica dirigenziale da utilizzare allo scopo.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 53 miliardi per l'anno 1997, in lire 77 miliardi per l'anno 1998 e in lire 92 miliardi per l'anno 1999, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dal presente decreto.

ART. 13.

(Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali).

1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, comma primo, del codice civile è concesso un credito di imposta in misura percentuale sull'importo delle spese per l'innovazione, secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. L'agevolazione è riconosciuta, per gli anni 1997 e 1998, secondo l'ordine cronologico di presentazione della dichiarazione prevista al presente comma, fino all'esaurimento dello stanziamento di cui al comma 7 e non è cumulabile con altre agevolazioni disposte da norme dello Stato o delle regioni, ad eccezione dei casi espressamente disciplinati dalla legge. Gli interessati presentano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal responsabile del progetto di innovazione, al quale sono allegati la relativa certificazione sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei regionieri e periti commercialisti, nonché la perizia giurata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruità e la inerenza delle spese alle tipologie ammissibili. Alla consegna delle dichiarazioni il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato accerta esclusivamente la disponibilità dei fondi.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi con un comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A decorrere dal momento nel quale è stato accertato il predetto esaurimento dei fondi non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere le agevolazioni di cui al presente articolo. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni.

4. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione e in particolare:

a) le tipologie di spesa ammissibili;

b) l'entità e la modulazione dell'agevolazione concedibile, per tipologia di spesa e per categoria di beneficiari, tenendo anche conto dei criteri e dei limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea in materia di trasferimenti statali alle imprese, nonché dell'incremento delle spese di cui al comma 1 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre periodi di imposta precedenti;

c) la definizione delle condizioni e dei criteri per l'accesso automatico all'agevolazione tramite la dichiarazione di cui al comma 2;

d) i controlli successivi sulle modalità di utilizzo dell'agevolazione;

e) i casi di revoca delle agevolazioni e le relative modalità di restituzione.

5. Con le medesime modalità di cui al comma 4 possono essere emanate disposizioni integrative dei regolamenti ivi previsti al fine di coordinarli con i decreti legislativi di attuazione della delega disposta dall'articolo 3, comma 162, lettera g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 350 miliardi annui per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante riduzione per i medesimi anni delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663, relative alle seguenti leggi:

- decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 1993: - 100 miliardi;

- legge n. 385 del 1978 (adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario): - 200 miliardi;

- legge n. 16 del 1980 (disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi): - 50 miliardi.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 14.

(Devoluzione delle entrate e variazioni di bilancio).

1. Le entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il

Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, ove necessario, le modalità di attuazione del presente articolo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

ART. 15.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA A
(prevista dall'articolo 4, comma 2)PIANO DI AMMORTAMENTO A RATA COSTANTE ANTICIPATA
BIMESTRALE AL TASSO ANNUO SEMPLICE DEL 7 PER CENTO
RELATIVO AD UN CAPITALE UNITARIO

N. rate	Quota capitale	Quota interesse	Rata anticipata	Debito residuo
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
1	0,039241	—	0,039241	0,960759
2	0,028032	0,011209	0,039241	0,932727
3	0,028359	0,010882	0,039241	0,904368
4	0,028690	0,010551	0,039241	0,875678
5	0,029024	0,010217	0,039241	0,846654
6	0,029363	0,009878	0,039241	0,817291
7	0,029705	0,009536	0,039241	0,787586
8	0,030052	0,009189	0,039241	0,757534
9	0,030403	0,008838	0,039241	0,727131
10	0,030757	0,008484	0,039241	0,696374
11	0,031116	0,008125	0,039241	0,665258
12	0,031479	0,007762	0,039241	0,633779
13	0,031846	0,007395	0,039241	0,601933
14	0,032218	0,007023	0,039241	0,569715
15	0,032594	0,006647	0,039241	0,537121
16	0,032974	0,006267	0,039241	0,504147
17	0,033359	0,005882	0,039241	0,470788
18	0,033748	0,005493	0,039241	0,437040
19	0,034142	0,005099	0,039241	0,402898
20	0,034540	0,004701	0,039241	0,368358
21	0,034943	0,004298	0,039241	0,333415
22	0,035351	0,003890	0,039241	0,298064
23	0,035763	0,003478	0,039241	0,262301
24	0,036180	0,003061	0,039241	0,226121
25	0,036602	0,002639	0,039241	0,189519
26	0,037030	0,002211	0,039241	0,152489
27	0,037462	0,001779	0,039241	0,115027
28	0,037899	0,001342	0,039241	0,077128
29	0,038341	0,000900	0,039241	0,038787
30	0,038787	0,000454	0,039241	0,000000
	1,000000	0,177230	1,177230	

TABELLA B
(prevista dall'articolo 5, comma 2)

RIDUZIONI DI CASSA

CAPITOLI	(in miliardi di lire)
<i>Presidenza</i>	
Cap. 1232 Fondo integrazioni tariffarie postali	150
Cap. 7900 Fondo per l'attuazione del programma degli interventi per Roma capitale, ecc.	50
	<u>200</u>
<i>Tesoro</i>	
Cap. 4633 Contratti di servizio e di programma FFSS	227
Cap. 9012 Fondo da ripartire, ecc. aree depresse, ecc.	600
	<u>827</u>
<i>Difesa</i>	
Cap. 4011 Spese per l'ammodernamento, ecc.	105
Cap. 4031 Spese per l'ammodernamento, ecc.	77
Cap. 4051 Spese per l'ammodernamento, ecc.	168
	<u>350</u>
<i>Risorse agricole</i>	
Cap. 7451 Contributi per la costituzione della Cassa sociale dei consorzi di produttori agricoli, ecc.	40
<i>Industria</i>	
Cap. 7054 Contributo all'ENEA, ecc.	50
TOTALE GENERALE	1.467

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1 modificare gli importi in conseguenza delle variazioni apportate all'articolo 5, comma 2, tabella B.

Conseguentemente all'articolo 5, comma 2, alla tabella B allegata variare gli importi come segue:

Cap. 1232 Presidenza - Fondo integrazioni tariffarie postali: - 159;

Cap. 7900 Presidenza - Fondo interventi Roma Capitale: - 120;

Cap. 4633 Tesoro - Contratti di servizio e di programma FF.SS: - 327;

Cap. 9012 Tesoro - Fondo per le aree depresse: - 3.080;

Cap. 4011 Difesa - Spese ammodernamento Esercito: - 200;

Cap. 4031 Difesa - Spese ammodernamento Marina: - 100;

Cap. 4051 Difesa - Spese ammodernamento Aeronautica: - 210;

Cap. 7054 Industria - Contributo all'ENEA: - 85;

Cap. 7051 Risorse agricole - Contributi per la costituzione della Cassa sociale dei consorzi di produttori agricoli: CS - 62.

1. 4 (Ex 5. 78).

Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. - 1. Il decreto lgs. lgt. 17 maggio 1945, n. 331 è abrogato.

2. Le attività nette dell'Ufficio Italiano cambi vengono devolute al Tesoro previo rimborso del fondo di dotazione conferito dalla Banca d'Italia.

3. Le entrate sono riservate all'erario e concorrono agli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria.

Segue compensazione n. 3

1. 01.

Teresio Delfino, Marzano, Armani.

ART. 2.

Sopprimerlo.

Segue compensazione n. 2

2. 5.

Armani, Marzano, Teresio Delfino, Peretti, Valensise, Taradash, Lo Presti, Bono.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2. - 1. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 i commi 211, 212 e 213 sono soppressi.

Conseguentemente:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

(Disposizioni in materia di pubblico impiego e trattamento di fine servizio).

1. Ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2

del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, compresi quelli di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo, la tredicesima mensilità relativa all'anno 1997, 1998 e 1999 è corrisposta il primo giorno feriale dell'anno successivo a quello di maturazione.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1998 le amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

3. I soggetti di cui al comma 1, per il triennio 1997, 1998 e 1999 non possono accedere al pensionamento qualora non abbiano maturato 35 anni di contribuzione, salvo il raggiungimento dei limiti di età previsti dagli ordinamenti di appartenenza.

4. Il trattamento pensionistico dei dipendenti di cui al comma 1, che abbiano maturato 35 anni di contribuzione o abbiano raggiunto i limiti di età previsti dagli ordinamenti di appartenenza, e corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla cessazione dal servizio. In ogni caso l'ente erogatore, entro la predetta data, provvede a corrispondere in via provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per cento di quello previsto.

5. Alle liquidazioni dei trattamenti di fine servizio per i dipendenti di cui al comma 4, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi nove mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle analoghe prestazioni erogate dall'istituto postelegrafonici, nonché a quelle relative al personale comunque iscritto alle gestioni dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.

7. I dipendenti pubblici di cui al comma 2, che abbiano già presentato domanda di cessazione dal servizio, sono riammessi con effetto immediato, non

avendo i requisiti richiesti dal comma 2 per accedere al trattamento di fine servizio.

All'articolo 9, al comma 1 sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento;

All'articolo 9, al comma 4 sostituire le parole: 3000 miliardi per l'anno 1997 ed ulteriori 1.500 miliardi e 1.500 miliardi con le seguenti: 5.000 miliardi per l'anno 1997 ed ulteriori 3.000 miliardi;

All'articolo 9, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-bis. All'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è aggiunta in fine la seguente lettera:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.

4-ter. All'articolo 2, al comma 1, lettera b), sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato».

2. 23.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Pagliarini.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2 - 1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi

dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole « esattore delle imposte dirette » devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole « l'intendenza di finanza » devono ritenersi modificate in « Direzioni regionali delle entrate »;

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;

c) al comma 8:

il termine del 1- marzo 1992 va modificato in quello del 1- marzo 1997.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente, deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1-gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono rateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

Conseguentemente, sono abrogati gli articoli 3, 5, 7 e 11.

*** 2. 389.**

Bono, Valensise, Armani, Lo Presti, Teresio Delfino, Danese, Marras.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole « esattore delle imposte dirette » devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole « l'intendenza di finanza » devono ritenersi modificate in « Direzioni regionali delle entrate »;

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 1° marzo 1997.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1-gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono rateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

Conseguentemente, sono abrogati gli articoli 3, 5, 7 e 11.

*** 2. 391.**

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostilio, Pagano, Scoca.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

2. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 i commi 211, 212 e 213 sono soppressi.

Conseguentemente:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

(Disposizioni in materia di pubblico impiego e trattamento di fine servizio).

1. Ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la tredicesima mensilità relativa all'anno 1997, 1998 e 1999 è corrisposta il primo giorno feriale dell'anno successivo a quello di maturazione.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1998 le amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

3. I soggetti di cui al comma 1, per il triennio 1997, 1998 e 1999 non possono accedere al pensionamento qualora non abbiano maturato 35 anni di contribuzione, salvo il raggiungimento dei limiti di età previsti dagli ordinamenti di appartenenza.

4. Il trattamento pensionistico dei dipendenti di cui al comma 1, che abbiano

maturato 35 anni di contribuzione o abbiano raggiunto i limiti di età previsti dagli ordinamenti di appartenenza, e corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla cessazione dal servizio. In ogni caso l'ente erogatore, entro la predetta data, provvede a corrispondere in via provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per cento di quello previsto.

5. Alle liquidazioni dei trattamenti di fine servizio per i dipendenti di cui al comma 4, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi nove mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corrispondenza agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle analoghe prestazioni erogate dall'istituto postelegrafonico, nonché a quelle relative al personale comunque iscritto alle gestioni dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.

7. I dipendenti pubblici di cui al comma 2, che abbiano già presentato domanda di cessazione dal servizio, sono riammessi con effetto immediato, non avendo i requisiti richiesti dal comma 2 per accedere al trattamento di fine servizio.

All'articolo 9, al comma 1 sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25;

All'articolo 9, al comma 4 sostituire le parole: 3000 miliardi per l'anno 1997 ed ulteriori 1.500 miliardi e 1500 miliardi con le seguenti: 5.000 miliardi per l'anno 1997 ed ulteriori 3.000 miliardi;

All'articolo 9, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-bis. All'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è aggiunta in fine la seguente lettera:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da

società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.

4-ter. All'articolo 2, al comma 1, lettera b), sono aggiunte alla fine le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato ».

2. 45.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

2. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 i commi 211, 212 e 213 sono soppressi.

Conseguentemente:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

(Disposizioni in materia di pubblico impiego e trattamento di fine servizio).

1. Ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo la tredicesima mensilità relativa all'anno 1997, 1998 e 1999 è corrisposta il primo giorno feriale dell'anno successivo a quello di maturazione.

2 Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1998 le amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ad eccezione degli enti locali,

non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

3. I soggetti di cui al comma 1, per il triennio 1997, 1998 e 1999 non possono accedere al pensionamento qualora non abbiano maturato 35 anni di contribuzione, salvo il raggiungimento dei limiti di età previsti dagli ordinamenti di appartenenza.

4. Il trattamento pensionistico dei dipendenti di cui al comma 1, che abbiano maturato 35 anni di contribuzione o abbiano raggiunto i limiti di età previsti dagli ordinamenti di appartenenza, è corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla cessazione dal servizio. In ogni caso l'ente erogatore, entro la predetta data, provvede a corrispondere in via provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per cento di quello previsto.

5. Alle liquidazioni dei trattamenti di fine servizio per i dipendenti di cui al comma 4, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi nove mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle analoghe prestazioni erogate dall'Istituto postelegrafonici, nonché a quelle relative al personale comunque iscritto alle gestioni dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.

7. I dipendenti pubblici di cui al comma 2, che abbiano già presentato domanda di cessazione dal servizio, sono riammessi con effetto immediato, non avendo i requisiti richiesti dal comma 2 per accedere al trattamento di fine servizio.

All'articolo 9, al comma 1 sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25;

All'articolo 9, al comma 4 sostituire le parole: 3000 miliardi per l'anno 1997 ed ulteriori 1.500 miliardi e 1500 miliardi con le seguenti: 5.000 miliardi per l'anno 1997 ed ulteriori 3.000 miliardi;

All'articolo 9, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-bis. All'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è aggiunta in fine la seguente lettera:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.

4-ter. All'articolo 2, al comma 1, lettera b), sono aggiunte alla fine le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato ».

Sopprimere l'articolo 13.

2. 46.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Pagliarini.

Al comma 1, capoverso 211, primo periodo, sostituire le parole: redditi da lavoro dipendente con le seguenti: redditi da lavoro relativi ai dipendenti eccedenti i primi venti, ordinati secondo l'ordine decrescente delle remunerazioni lorde.

Conseguentemente al medesimo articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. I titolari di pensioni di anzianità che non abbiano compiuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'età di 62 anni e che percepiscono un trattamento pensionistico complessivo superiore al quintuplo dell'importo della pensione sociale minima sono sottoposti, per le somme eccedenti detto quintuplo, ad una

ritenuta del 2,81 per cento, da operarsi dall'ente erogante per ciascuno degli anni del triennio 1997-1999.

3-ter. Gli importi indicati nel precedente comma vanno versati mensilmente con le medesime modalità previste per il versamento delle ritenute sulle pensioni.

3-quater. Le ritenute effettuate ai sensi del comma 4 vengono rivalutate secondo i criteri previsti dal quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile e costituiscono crediti d'imposta da utilizzare in sede di effettuazione delle ritenute applicate agli assegni pensionistici che verranno erogati a decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino al loro integrale utilizzo.

3-quinquies. In caso di premorienza del titolare della pensione, il credito d'imposta verrà riconosciuto agli eredi, in sede di determinazione delle imposte da versare ai fini IRPEF.

Segue compensazione n. 3

2. 1.

Carlo Pace.

Al comma 1, capoverso 211, primo periodo, dopo le parole: sostituiti di imposta per i redditi da lavoro dipendente aggiungere le seguenti: esclusi gli enti non commerciali.

Segue compensazione n. 3

2. 40.

Teresio Delfino.

Al comma 1, capoverso 211, primo periodo, sostituire la parola: tenuti, con la seguente: obbligati

2. 64.

Bagliani, Roscia, Giorgetti, Apolloni.

Al comma 1, capoverso 211, primo periodo, sostituire le parole: versamento di un importo pari al 5,89 e al 3,89 per cento con le seguenti: versamento di un importo pari al 3,50 per cento e al 3 per cento.

Segue compensazione n. 3**2. 13.**Armani, Paolone, Bono, Valen-
sise, Lo Presti.

Al comma 1, capoverso 211, secondo periodo, dopo le parole: al netto delle somme già erogate a titolo di anticipazione aggiungere le seguenti: per previsione di legge, contratti collettivi o patti individuali

2. 392 (Ex 3. 387)Peretti, Giovanardi, Manzione,
Angeloni, Baccini, Cardinale,
Cimadoro, D'Alia, De Franci-
scis, Di Nardo, Fabris, Fol-
lini, Fronzuti, Galati, Luc-
chese, Miraglia del Giudice
Nocera, Ostillio, Pagano,
Scoca.

*Al comma 1, capoverso 211, terzo pe-
riodo, sostituire le parole: di cui al con la
seguinte: del*

2. 267.

Peretti.

*Al comma 1, dopo il capoverso 211,
aggiungere il seguente:*

211-bis. Sono parimenti escluse dal versamento le quote di accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto comunque imputabili alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni.

2. 86.Chiamparino, Cherchi, Barbieri,
Di Fonzo, Di Rosa, Rabbito,
Susini.

*Al comma 1 lettera a) sostituire la
parole: cinque con le seguenti: cento.*

Segue compensazione n. 3**2. 8.**Armani, Paolone, Bono, Valen-
sise, Lo Presti.

*Al comma 1 lettera a) sostituire la
parola: cinque, con la seguente: settanta-
tre.*

Segue compensazione n. 3*** 2. 197.**Peretti, Giovanardi, Manzione,
Angeloni, Baccini, Cardinale,
Cimadoro, D'Alia, De Franci-
scis, Di Nardo, Fabris, Follini,
Fronzuti, Galati, Lucchese,
Miraglia del Giudice Nocera,
Ostillio, Pagano, Scoca.

*Al comma 1 lettera a) sostituire la
parola: cinque, con la seguente: settanta-
due.*

Segue compensazione n. 3**2. 196.**Peretti, Giovanardi, Manzione,
Angeloni, Baccini, Cardinale,
Cimadoro, D'Alia, De Franci-
scis, Di Nardo, Fabris, Follini,
Fronzuti, Galati, Lucchese,
Miraglia del Giudice Nocera,
Ostillio, Pagano, Scoca.

*Al comma 1 lettera a) sostituire la
parola: cinque, con la seguente: settantuno.*

Segue compensazione n. 3**2. 195.**Peretti, Giovanardi, Manzione,
Angeloni, Baccini, Cardinale,
Cimadoro, D'Alia, De Franci-
scis, Di Nardo, Fabris, Follini,
Fronzuti, Galati, Lucchese,
Miraglia del Giudice Nocera,
Ostillio, Pagano, Scoca.

*Al comma 1 lettera a) sostituire la
parola: cinque, con la seguente: settanta.*

Segue compensazione n. 3**2. 194.**Peretti, Giovanardi, Manzione,
Angeloni, Baccini, Cardinale,
Cimadoro, D'Alia, De Franci-
scis, Di Nardo, Fabris, Follini,
Fronzuti, Galati, Lucchese,
Miraglia del Giudice Nocera,
Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1 lettera a) sostituire la parola: cinque, con la seguente: sessantatré.

Segue compensazione n. 3

2. 193.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1 lettera a) sostituire la parola: cinque, con la seguente: sessantotto.

Segue compensazione n. 3

2. 192.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1 lettera a) sostituire la parola: cinque, con la seguente: sessantasei.

Segue compensazione n. 3

2. 325.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1 lettera a) sostituire la parola: cinque, con la seguente: sessantacinque.

Segue compensazione n. 3

2. 326.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franci-

scis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1 lettera a) sostituire la parola: cinque, con la seguente: sessantaquattro.

Segue compensazione n. 3

2. 327.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1 lettera a) sostituire la parola: cinque, con la seguente: sessantatre.

Segue compensazione n. 3

2. 328.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1 lettera a) sostituire la parola: cinque, con la seguente: sessantadue.

Segue compensazione n. 3

2. 329.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: sessantuno.

Segue compensazione n. 3

2. 330.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: sessanta.

Segue compensazione n. 3

2. 331.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: cinquantanove.

Segue compensazione n. 3

2. 332.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: cinquantotto.

Segue compensazione n. 3

2. 333.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale,

Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: cinquantasette.

Segue compensazione n. 3

2. 334.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: cinquantasei.

Segue compensazione n. 3

2. 335.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: cinquantacinque.

Segue compensazione n. 3

2. 336.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Luc-

chese, Miraglia del Giudice
Nocera, Ostillio, Pagano,
Scoca.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: cinquantaquattro.

Segue compensazione n. 3

2. 337.

Peretti, Giovanardi, Manzione,
Angeloni, Baccini, Cardinale,
Cimadoro, D'Alia, De Franciscis,
Di Nardo, Fabris, Folli-
lini, Fronzuti, Galati, Luc-
chese, Miraglia del Giudice
Nocera, Ostillio, Pagano,
Scoca.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: cinquantatre.

Segue compensazione n. 3

2. 338.

Peretti, Giovanardi, Manzione,
Angeloni, Baccini, Cardinale,
Cimadoro, D'Alia, De Franciscis,
Di Nardo, Fabris, Folli-
lini, Fronzuti, Galati, Luc-
chese, Miraglia del Giudice
Nocera, Ostillio, Pagano,
Scoca.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: cinquantadue.

Segue compensazione n. 3

2. 339.

Peretti, Giovanardi, Manzione,
Angeloni, Baccini, Cardinale,
Cimadoro, D'Alia, De Franciscis,
Di Nardo, Fabris, Folli-
lini, Fronzuti, Galati, Luc-
chese, Miraglia del Giudice
Nocera, Ostillio, Pagano,
Scoca.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: cinquantuno.

Segue compensazione n. 3

2. 340.

Peretti, Giovanardi, Manzione,
Angeloni, Baccini, Cardinale,
Cimadoro, D'Alia, De Franciscis,
Di Nardo, Fabris, Folli-
lini, Fronzuti, Galati, Luc-
chese, Miraglia del Giudice
Nocera, Ostillio, Pagano,
Scoca.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: cinquanta.

Segue compensazione n. 3

*** 2. 341.**

Peretti, Giovanardi, Manzione,
Angeloni, Baccini, Cardinale,
Cimadoro, D'Alia, De Franciscis,
Di Nardo, Fabris, Folli-
lini, Fronzuti, Galati, Luc-
chese, Miraglia del Giudice
Nocera, Ostillio, Pagano,
Scoca.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: cinquanta.

Segue compensazione n. 3

*** 2. 7.**

Armani, Paolone, Bono, Valen-
sise, Lo Presti.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: quarantanove.

Segue compensazione n. 3

2. 342.

Peretti, Giovanardi, Manzione,
Angeloni, Baccini, Cardinale,
Cimadoro, D'Alia, De Franciscis,
Di Nardo, Fabris, Folli-
lini, Fronzuti, Galati, Luc-
chese, Miraglia del Giudice
Nocera, Ostillio, Pagano,
Scoca.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: quarantotto.

Segue compensazione n. 3

2. 343.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: quarantasette.

Segue compensazione n. 3

2. 344.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: quarantasei.

Segue compensazione n. 3

2. 345.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: quarantacinque.

Segue compensazione n. 3

2. 346.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franci-

scis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: quarantaquattro.

Segue compensazione n. 3

2. 347.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: quarantatre.

Segue compensazione n. 3

2. 348.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: quarantadue.

Segue compensazione n. 3

2. 350.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: quarantuno.

Segue compensazione n. 3

2. 349.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: quaranta.

Segue compensazione n. 3

2. 351.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: trentanove.

Segue compensazione n. 3

2. 352.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: trentotto.

Segue compensazione n. 3

2. 354.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale,

Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: trentasette.

Segue compensazione n. 3

2. 355.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: trentasei.

Segue compensazione n. 3

2. 356.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: trentacinque.

Segue compensazione n. 3

2. 357.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: trentaquattro.

Segue compensazione n. 3

2. 358.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: trentatre.

Segue compensazione n. 3

2. 359.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: trentadue.

Segue compensazione n. 3

2. 361.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: trentuno.

Segue compensazione n. 3

2. 362.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale,

Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: trenta.

Segue compensazione n. 3

2. 363.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: ventinove.

Segue compensazione n. 3

2. 364.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: ventotto.

Segue compensazione n. 3

2. 365.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: ventisette.

Segue compensazione n. 3

2. 366.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: ventisei.

Segue compensazione n. 3

2. 367.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: venticinque.

Segue compensazione n. 3

2. 368.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: ventiquattro.

Segue compensazione n. 3

2. 369.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale,

Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: ventidue.

Segue compensazione n. 3

2. 370.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: ventuno.

Segue compensazione n. 3

2. 371.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, capoverso 211, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: venti.

Conseguentemente:

All'articolo 3, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: decorsi sei mesi con le seguenti: decorsi dodici mesi.

All'articolo 9, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-bis. All'articolo 3 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è aggiunta in fine la seguente lettera:

a-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.

4-ter. All'articolo 2, al comma 1, lettera *b*), sono aggiunte alla fine le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato ».

2. 57

Bagliani, Roscia, Giorgetti, Apolloni.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: venti.

Segue compensazione n. 3

2. 372.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: diciannove.

Segue compensazione n. 3

2. 373.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale,

Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: diciotto.

Segue compensazione n. 3

2. 374.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: diciassette.

Segue compensazione n. 3

2. 375.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: sedici.

Segue compensazione n. 3

2. 376.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, capoverso 211, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: quindici

Conseguentemente:

All'articolo 3, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: decorsi sei mesi con le seguenti: decorsi dodici mesi.

All'articolo 9, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-bis. All'articolo 3 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è aggiunta in fine la seguente lettera:

a-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.

4-ter. All'articolo 2, al comma 1, lettera b), sono aggiunte alla fine le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato ».

2. 58.

Bagliani, Roscia, Giorgetti, Apolloni.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: quindici.

Segue compensazione n. 3

*** 2. 377.**

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Galati, Luc-

chese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: quindici.

Segue compensazione n. 3

*** 2. 6.**

Armani, Paolone, Bono, Valensise, Lo Presti.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: quattordici.

Segue compensazione n. 3

2. 378.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: dodici.

Segue compensazione n. 3

2. 379.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: undici.

Segue compensazione n. 3

2. 380.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franci-

scis, Di Nardo, Fabris, Folli-
lini, Fronzuti, Galati, Luc-
chese, Miraglia del Giudice
Nocera, Ostillio, Pagano,
Scoca.

*Al comma 1, capoverso 211, lettera a),
sostituire la parola: cinque con la seguente:
dieci.*

Conseguentemente:

*All'articolo 3, comma 2, primo periodo,
sostituire le parole: decorsi sei mesi con le
seguenti: decorsi dodici mesi.*

*All'articolo 9, aggiungere i seguenti
commi:*

4-bis. All'articolo 3 comma 2 del de-
creto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive mo-
dificazioni, è aggiunta in fine la seguente
lettera:

a-bis) le ritenute operate dagli enti
del settore pubblico allargato di cui alle
tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre
1984, n. 720, e successive modificazioni,
nonché dagli altri enti pubblici e da
società per azioni, il cui capitale sia di
totale proprietà dello Stato, che hanno
conti aperti presso la tesoreria centrale
dello Stato.

4-ter. All'articolo 2, al comma 1, lettera
b), sono aggiunte alla fine le seguenti
parole: « , ad esclusione delle ritenute alla
fonte operate dagli enti del settore pub-
blico allargato di cui alle tabelle A e B
allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720,
e successive modificazioni, nonché dagli
altri enti pubblici e da società per azioni,
il cui capitale sia di totale proprietà dello
Stato, che hanno conti aperti presso la
tesoreria centrale dello Stato ».

2. 54.

Bagliani, Roscia, Giorgetti, Apol-
loni.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la
parola: cinque con la seguente: dieci.*

Segue compensazione n. 3

2. 381.

Peretti, Giovanardi, Manzione,
Angeloni, Baccini, Cardinale,
Cimadoro, D'Alia, De Franci-
scis, Di Nardo, Fabris, Fol-
lini, Fronzuti, Galati, Luc-
chese, Miraglia del Giudice
Nocera, Ostillio, Pagano,
Scoca.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la
parola: cinque con la seguente: nove.*

Segue compensazione n. 3

2. 382.

Peretti, Giovanardi, Manzione,
Angeloni, Baccini, Cardinale,
Cimadoro, D'Alia, De Franci-
scis, Di Nardo, Fabris, Fol-
lini, Fronzuti, Galati, Luc-
chese, Miraglia del Giudice
Nocera, Ostillio, Pagano,
Scoca.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la
parola: cinque con la seguente: otto.*

Segue compensazione n. 3

2. 383.

Peretti, Giovanardi, Manzione,
Angeloni, Baccini, Cardinale,
Cimadoro, D'Alia, De Franci-
scis, Di Nardo, Fabris, Fol-
lini, Fronzuti, Galati, Luc-
chese, Miraglia del Giudice
Nocera, Ostillio, Pagano,
Scoca.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la
parola: cinque con la seguente: sette.*

Segue compensazione n. 3

2. 384.

Peretti, Giovanardi, Manzione,
Angeloni, Baccini, Cardinale,
Cimadoro, D'Alia, De Franci-
scis, Di Nardo, Fabris, Fol-
lini, Fronzuti, Galati, Luc-

chese, Miraglia del Giudice
Nocera, Ostillio, Pagano,
Scoca.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: sei.

Segue compensazione n. 3

2. 385.

Peretti, Giovanardi, Manzione,
Angeloni, Baccini, Cardinale,
Cimadoro, D'Alia, De Francis-
scis, Di Nardo, Fabris, Fol-
lini, Fronzuti, Galati, Luc-
chese, Miraglia del Giudice
Nocera, Ostillio, Pagano,
Scoca.

*Al comma 1, capoverso 211, lettera a),
sostituire le parole: 2 per cento con le
seguenti: 1 per cento.*

Conseguentemente:

*All'articolo 9, comma 4, sostituire le
parole: 3.000 miliardi, 1.500 miliardi e
1.500 miliardi con le seguenti: 3.100 mi-
liardi, 1.800 miliardi e 1.900 miliardi.*

*All'articolo 9, aggiungere, in fine, i
seguenti commi:*

*4-bis. All'articolo 3 comma 2 del de-
creto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive mo-
dificazioni, è aggiunta in fine la seguente
lettera:*

*h-bis) le ritenute operate dagli enti
del settore pubblico allargato di cui alle
tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre
1984, n. 720, e successive modificazioni,
nonché dagli altri enti pubblici e da
società per azioni, il cui capitale sia di
totale proprietà dello Stato, che hanno
conti aperti presso la tesoreria centrale
dello Stato.*

*4-ter. All'articolo 2, al comma 1, lettera
b), sono aggiunte alla fine le seguenti
parole: « , ad esclusione delle ritenute alla
fonte operate dagli enti del settore pub-*

*blico allargato di cui alle tabelle A e B
allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720,
e successive modificazioni, nonché dagli
altri enti pubblici e da società per azioni,
il cui capitale sia di totale proprietà dello
Stato, che hanno conti aperti presso la
tesoreria centrale dello Stato ».*

2. 48.

Bagliani, Roscia, Giorgetti, Apol-
loni.

*Al comma 1, capoverso 211, lettera a),
sostituire le parole: 2 per cento con le
seguenti: 1,5 per cento*

Conseguentemente all'articolo 9

*Al comma 4, sostituire le parole: 3000
miliardi, 1500 miliardi e 1500 miliardi con
le seguenti: 3100 miliardi, 1800 miliardi e
1900 miliardi.*

*Al medesimo comma aggiungere, in fine,
i seguenti commi:*

*4-bis. All'articolo 3 comma 2 del de-
creto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive mo-
dificazioni, è aggiunta in fine la seguente
lettera:*

*h-bis) le ritenute operate dagli enti
del settore pubblico allargato di cui alle
tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre
1984, n. 720, e successive modificazioni,
nonché dagli altri enti pubblici e da
società per azioni, il cui capitale sia di
totale proprietà dello Stato, che hanno
conti aperti presso la tesoreria centrale
dello Stato.*

*4-ter. All'articolo 2, al comma 1, lettera
b), sono aggiunte alla fine le seguenti
parole: « , ad esclusione delle ritenute alla
fonte operate dagli enti del settore pub-
blico allargato di cui alle tabelle A e B
allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720,
e successive modificazioni, nonché dagli
altri enti pubblici e da società per azioni,
il cui capitale sia di totale proprietà dello
Stato, che hanno conti aperti presso la
tesoreria centrale dello Stato ».*

2. 49.

Bagliani, Roscia, Giancarlo
Giorgetti, Apolloni.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: 15 con le parole: 200.

Segue compensazione n. 3

2. 11.

Armani, Paolone, Bono, Valen-
sise, Lo Presti.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 126.

Segue compensazione n. 3

2. 131.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 124.

Segue compensazione n. 3

2. 130.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 123.

Segue compensazione n. 3

2. 129.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 122.

Segue compensazione n. 3

2. 128.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 121.

Segue compensazione n. 3

2. 127.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 120.

Segue compensazione n. 3

2. 126.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 119.

Segue compensazione n. 3

2. 125.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 118.

Segue compensazione n. 3

2. 124.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 117.

Segue compensazione n. 3

2. 123.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 116.

Segue compensazione n. 3

2. 122.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 115.

Segue compensazione n. 3

2. 120.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 114.

Segue compensazione n. 3

2. 119.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 112.

Segue compensazione n. 3

2. 118.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 110.

Segue compensazione n. 3

2. 117.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 109.

Segue compensazione n. 3

2. 116.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 108.

Segue compensazione n. 3

2. 115.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 107.

Segue compensazione n. 3

2. 114.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 106.

Segue compensazione n. 3

2. 113.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 105.

Segue compensazione n. 3

2. 111.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 104.

Segue compensazione n. 3

2. 110.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 103.

Segue compensazione n. 3

2. 109.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 102.

Segue compensazione n. 3

2. 108.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 101.

Segue compensazione n. 3

2. 107.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 100.

Segue compensazione n. 3

*** 2. 106.**

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 100.

Segue compensazione n. 3

*** 2. 10.**

Armani, Paolone, Bono, Valen-
sise, Lo Presti.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 99.

Segue compensazione n. 3

2. 105.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 98.

Segue compensazione n. 3
2. 104.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 97.

Segue compensazione n. 3
2. 103.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 96.

Segue compensazione n. 3
2. 102.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 95.

Segue compensazione n. 3
2. 101.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 94.

Segue compensazione n. 3
2. 100.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 93.

Segue compensazione n. 3
2. 99.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 92.

Segue compensazione n. 3
2. 97.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 91.

Segue compensazione n. 3
2. 98.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 90.

Segue compensazione n. 3
2. 96.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 89.

Segue compensazione n. 3
2. 95.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 88.

Segue compensazione n. 3
2. 94.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 87.

Segue compensazione n. 3
2. 93.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 86.

Segue compensazione n. 3
2. 92.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 85.

Segue compensazione n. 3
2. 91.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 84.

Segue compensazione n. 3
2. 90.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 83.

Segue compensazione n. 3
2. 89.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 82.

Segue compensazione n. 3
2. 88.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 81.

Segue compensazione n. 3
2. 87.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 80.

Segue compensazione n. 3
2. 84.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 79.

Segue compensazione n. 3
2. 135.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 78.

Segue compensazione n. 3
2. 134.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 77.

Segue compensazione n. 3
2. 133.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 76.

Segue compensazione n. 3
2. 132.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 73.

Segue compensazione n. 3
2. 112.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 72.

Segue compensazione n. 3
2. 268.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 71.

Segue compensazione n. 3
2. 269.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 70.

Segue compensazione n. 3
2. 191.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente 69.

Segue compensazione n. 3

2. 190.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 68.

Segue compensazione n. 3

2. 189.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 67.

Segue compensazione n. 3

2. 273.

Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente 66.

Segue compensazione n. 3

2. 188.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente 65.

Segue compensazione n. 3

2. 187.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente 64.

Segue compensazione n. 3

2. 186.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente 63.

Segue compensazione n. 3

2. 185.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente 62.

Segue compensazione n. 3

2. 184.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Luc-

chese, Miraglia del Giudice
Nocera, Ostillio, Pagano,
Scoca.

*Al comma 1, alla lettera b), sostituire la
parola: 15 con la seguente 61.*

Segue compensazione n. 3

2. 183.

Peretti, Giovanardi, Manzione,
Angeloni, Baccini, Cardinale,
Cimadoro, D'Alia, De Francis-
scis, Di Nardo, Fabris, Fol-
lini, Fronzuti, Galati, Luc-
chese, Miraglia del Giudice
Nocera, Ostillio, Pagano,
Scoca.

*Al comma 1, alla lettera b), sostituire la
parola: 15 con la seguente 60.*

Segue compensazione n. 3

2. 182.

Peretti, Giovanardi, Manzione,
Angeloni, Baccini, Cardinale,
Cimadoro, D'Alia, De Francis-
scis, Di Nardo, Fabris, Fol-
lini, Fronzuti, Galati, Luc-
chese, Miraglia del Giudice
Nocera, Ostillio, Pagano,
Scoca.

*Al comma 1, alla lettera b), sostituire la
parola: 15 con la seguente 59.*

Segue compensazione n. 3

2. 181.

Peretti, Giovanardi, Manzione,
Angeloni, Baccini, Cardinale,
Cimadoro, D'Alia, De Francis-
scis, Di Nardo, Fabris, Fol-
lini, Fronzuti, Galati, Luc-
chese, Miraglia del Giudice
Nocera, Ostillio, Pagano,
Scoca.

*Al comma 1, alla lettera b), sostituire la
parola: 15 con la seguente 58.*

Segue compensazione n. 3

2. 180.

Peretti, Giovanardi, Manzione,
Angeloni, Baccini, Cardinale,
Cimadoro, D'Alia, De Francis-
scis, Di Nardo, Fabris, Fol-
lini, Fronzuti, Galati, Luc-
chese, Miraglia del Giudice
Nocera, Ostillio, Pagano,
Scoca.

*Al comma 1, alla lettera b), sostituire la
parola: 15 con la seguente 57.*

Segue compensazione n. 3

2. 179.

Peretti, Giovanardi, Manzione,
Angeloni, Baccini, Cardinale,
Cimadoro, D'Alia, De Francis-
scis, Di Nardo, Fabris, Fol-
lini, Fronzuti, Galati, Luc-
chese, Miraglia del Giudice
Nocera, Ostillio, Pagano,
Scoca.

*Al comma 1, alla lettera b), sostituire la
parola: 15 con la seguente: 56.*

Segue compensazione n. 3

2. 284.

Peretti, Giovanardi.

*Al comma 1, alla lettera b), sostituire la
parola: 15 con la seguente 55.*

Segue compensazione n. 3

2. 178.

Peretti, Giovanardi, Manzione,
Angeloni, Baccini, Cardinale,
Cimadoro, D'Alia, De Francis-
scis, Di Nardo, Fabris, Fol-
lini, Fronzuti, Galati, Luc-
chese, Miraglia del Giudice
Nocera, Ostillio, Pagano,
Scoca.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente 54.

Segue compensazione n. 3

2. 177.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente 53.

Segue compensazione n. 3

2. 176.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente 52.

Segue compensazione n. 3

2. 175.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente 51.

2. 174.

Segue compensazione n. 3

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Fol-

lini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 50.

Segue compensazione n. 2

2. 9.

Armani, Paolone, Bono, Valensise, Lo Presti.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: 15 con le seguenti: 50.

Segue compensazione n. 3

*** 2. 43.**

Teresio Delfino.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente 50.

Segue compensazione n. 3

*** 2. 173.**

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente 49.

Segue compensazione n. 3

2. 172.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente 48.

Segue compensazione n. 3

2. 171.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente 47.

Segue compensazione n. 3

2. 170.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente 46.

Segue compensazione n. 3

2. 169.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente 45.

Segue compensazione n. 3

2. 168.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Fol-

lini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente 44.

Segue compensazione n. 3

2. 167.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente 43.

Segue compensazione n. 3

2. 166.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente 42.

Segue compensazione n. 3

2. 165.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente 41.

Segue compensazione n. 3

2. 164.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente 40.

Segue compensazione n. 3

2. 162.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, capoverso 211, lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 40.

Conseguentemente

All'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: decorsi sei mesi con le seguenti: decorsi dodici mesi

All'articolo 9, aggiungere i seguenti commi:

4-bis. All'articolo 3 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è aggiunta in fine la seguente lettera:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni,

nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.

4-ter. All'articolo 2, al comma 1, lettera b), sono aggiunte alla fine le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato ».

2. 55.

Bagliani, Roscia, Giorgetti, Apoloni.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 39.

Segue compensazione n. 3

2. 161.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 38.

Segue compensazione n. 3

2. 160.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 37.

Segue compensazione n. 3

2. 159.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 36.

Segue compensazione n. 3

2. 158.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 35.

Segue compensazione n. 3

2. 157.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 34.

Segue compensazione n. 3

2. 156.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Luc-

chese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 33.

Segue compensazione n. 3

2. 155.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 32.

Segue compensazione n. 3

2. 154.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 31.

Segue compensazione n. 3

2. 153.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, capoverso 211, lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 30.

Conseguentemente

All'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: decorsi sei mesi con le seguenti: decorsi dodici mesi

All'articolo 9, aggiungere i seguenti commi:

4-bis. All'articolo 3 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è aggiunta in fine la seguente lettera:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.

4-ter. All'articolo 2, al comma 1, lettera *b)*, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato ».

2. 56.

Bagliani, Roscia, Giorgetti, Apolloni.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente 30.

Segue compensazione n. 3**2. 152.**

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente 29.

Segue compensazione n. 3**2. 151.**

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente 28.

Segue compensazione n. 3**2. 150.**

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente 27.

Segue compensazione n. 3**2. 149.**

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente 26.

Segue compensazione n. 3**2. 148.**

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Fol-

lini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente 25.

Segue compensazione n. 3

2. 147.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente 24.

Segue compensazione n. 3

2. 146.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente 23.

Segue compensazione n. 3

2. 145.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente 22.

Segue compensazione n. 3

2. 144.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente 21.

Segue compensazione n. 3

2. 143.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente 20.

Segue compensazione n. 3

2. 142.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente 19.

Segue compensazione n. 3

2. 141.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Fol-

lini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente 18.

Segue compensazione n. 3

2. 140.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Francis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente: 17.

Segue compensazione n. 2

2. 39.

Danese.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente 17.

Segue compensazione n. 3

2. 139.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Francis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: 15 con la seguente 16.

Segue compensazione n. 3

2. 138.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Francis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Luc-

chese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1 lettera b), sostituire le parole: versamento del 3,89 per cento con le parole: versamento del 3 per cento.

2. 14.

Segue compensazione n. 2

Armani, Paolone, Bono, Valensise, Lo Presti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,20 per cento.

Segue compensazione n. 3

2. 198.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,21 per cento.

Segue compensazione n. 3

2. 199.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,22 per cento.

Segue compensazione n. 3

2. 200.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,23 per cento.

Segue compensazione n. 3

2. 201.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,24 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 202.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,25 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 203.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,26 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 204.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,27 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 205.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,28 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 206.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,29 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 207.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,30 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 208.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,31 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 209.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,32 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 210.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,33 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 211.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,34 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 212.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,35 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 213.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,36 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 214.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,37 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 215.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,38 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 216.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,39 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 217.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,40 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 218.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,41 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 219.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,42 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 220.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,43 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 221.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,44 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 222.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,45 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 223.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,46 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 224.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,47 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 225.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,48 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 226.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,49 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 227.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,50 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 228.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,51 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 229.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,52 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 230.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,53 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 231.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,54 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 232.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,55 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 233.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,56 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 234.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,57 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 235.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,58 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 236.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,59 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 237.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,60 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 238.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,61 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 239.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,62 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 240.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,63 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 241.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,64 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 242.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,65 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 243.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,66 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 244.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,67 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 245.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,68 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 246.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,69 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 247.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,70 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 248.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,71 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 249.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,72 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 250.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,73 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 251.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,74 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 252.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,75 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 253.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,76 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 254.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,77 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 255.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,78 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 256.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,79 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 257.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,80 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 258.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,81 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 259.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,82 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 260.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,83 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 262.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,85 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 263.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,86 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 264.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,87 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 265.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,89 per cento con le seguenti: 3,88 per cento.

Segue compensazione n. 3
2. 266.

Peretti.

Al comma 1, capoverso 211, aggiungere la seguente lettera ed il seguente capoverso:

b-bis) non superiore a 50, limitatamente all'ulteriore versamento del 3,89 per cento degli Importi maturati al 31 dicembre 1996 relativi ai dieci dipendenti di più recente assunzione.

211-bis) Il versamento previsto dal comma precedente non è dovuto per tutti

i dipendenti assunti successivamente al 30 ottobre 1996 che determinino incremento del numero degli addetti delle singole aziende.

Conseguentemente dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, redditi di pensione di fonte estera percepiti in periodi di imposta per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge non siano ancora intervenuti avvisi di accertamento definitivi, possono versare le relative imposte nella misura del 25 per cento di quanto complessivamente dovuto a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, senza l'applicazione di interessi e sanzioni, in un'unica soluzione entro il 1 dicembre 1997, ovvero in due rate di uguale importo scadenti, rispettivamente, il 1 dicembre 1997 e il 15 marzo 1998.

2. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il comma 75 è aggiunto il seguente: «75-bis. Le società di fatto esercenti le attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile e le comunioni tacite familiari di cui all'articolo 230-bis, ultimo comma, del codice civile, esistenti alla data del 1 gennaio 1997 possono essere modificate, entro il 31 ottobre 1997, in imprese agricole individuali. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della modificazione, ad esclusione dei trasferimenti dei beni immobili, sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi e diritti, ad una imposta sostitutiva di lire 500.000. La modificazione costituisce titolo, senza ulteriori oneri, per la variazione dell'intestazione, a favore dell'impresa individuale, di tutti gli atti e provvedimenti della pubblica amministrazione intestati alla società di fatto o comunione preesistente, compresa l'iscrizione al registro delle imprese».

3. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere modificati gli anni di riferimento per gli adempimenti di cui al comma 121 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. I soggetti indicati nell'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, che, relativamente al periodo di imposta 1992, hanno dichiarato il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o arti o professioni in misura inferiore all'ammontare del contributo diretto lavorativo previsto dallo stesso articolo 11-bis, possono regolarizzare la loro posizione effettuando il versamento delle maggiori somme dovute a titolo di imposta e di contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale, risultanti dall'adeguamento del reddito al citato contributo diretto lavorativo, mediante l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, commi 209 e 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11-bis, commi 1 e 4, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

5. Alla liquidazione ed alla riscossione delle maggiori imposte e contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale dovuti dai contribuenti che hanno dichiarato un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo, tenuto conto anche delle imposte versate a norma del comma 1, provvedono, ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli uffici finanziari competenti ad effettuare la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni presentate.

6. Le liti fiscali, pendenti alla data del 1 aprile 1996 dinanzi alle Commissioni tributarie in ogni stato e grado di giudizio, possono essere definite, mediante oblazione, a domanda del ricorrente:

a) con il pagamento di una somma di lire 500.000, se la lite è d'importo fino a lire 5 milioni;

b) con il pagamento di una somma pari al 20 per cento del valore della lite se questo è di importo superiore a lire 5 milioni e fino a lire 30 milioni.

7. Restano, comunque, dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate; dette somme, a seguito delle definizioni, sono riscosse a titolo definitivo. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente.

8. Il pagamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 6 deve essere effettuato entro il 31 luglio 1997. I pagamenti sono effettuati mediante versamento in conto corrente postale. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

9. Ai fini dei commi 6 e 7 si intende:

a) per lite fiscale, la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazioni di sanzioni impugnato considerando, comunque lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili,

b) per valore della lite, l'importo dell'imposta accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato; in caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste; il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni di registro, ipotecarie, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dall'imposta relativa al maggiore imponibile accertato. Se il giudizio è pendente, dopo che è intervenuta sentenza di Commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato.

10. Il pagamento delle somme di cui al comma 6 estingue automaticamente il giudizio per cessazione della materia del contendere. In relazione alla natura oblativa la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente alla data di entrata in vigore del presente provve-

dimento. Il contribuente dà comunicazione dell'avvenuto pagamento entro 15 giorni mediante plico senza busta raccomandato senza avviso di ricevimento, contenente la fotocopia dell'attestazione di versamento, al competente ufficio il quale informa la Commissione tributaria della regolarità dell'oblazione, secondo le forme processuali previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

11. In caso di errore scusabile, il giudice tributario, con le forme provvedimentali di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 546 del 1992, fissa un termine perentorio, comunque non superiore a 30 giorni, entro il quale il contribuente deve integrare il versamento delle somme negli ammontari di cui al comma 6 maggiorato degli interessi al saggio legale per conseguire gli effetti dell'oblazione; entro 15 giorni il contribuente dà comunicazione al giudice tributario dell'avvenuto versamento integrativo mediante deposito, presso la segreteria della Commissione tributaria, di fotocopia dell'attestato di versamento.

12. Il termine del 15 dicembre 1995, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazione, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656 e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 luglio 1997. I soggetti che si avvalgono della proroga del presente comma, ai quali si applicano le disposizioni previste dal citato articolo 3, debbono effettuare i versamenti entro tale ultimo termine, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995. Qualora gli importi da versare complessivamente eccedano, per le persone fisiche, la somma di lire 5 milioni e, per gli altri soggetti, la somma di lire 10 milioni, gli importi eccedenti possono essere versati in 2 rate di pari importo, entro il 15 dicembre 1997 ed entro il 28 febbraio 1998, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995.

13. Sono considerati validi, ai fini della definizione dell'accertamento con adesione per gli anni pregressi, i versamenti effettuati dopo il 15 dicembre 1995; agli stessi fini possono essere effettuati entro il

31 luglio 1997, versamenti integrativi delle somme dovute e non integralmente versate alla data del 15 dicembre 1995. Sono dovuti gli interessi legali dal 15 dicembre 1995 fino alla data dell'effettivo versamento, se il versamento da effettuare a tale titolo è superiore a lire 20 mila.

14. Sulle somme non versate ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 564 del 1994 non è dovuta la soprattassa prevista al comma 2-nonies dello stesso decreto-legge se le predette somme, maggiorate degli interessi legali a decorrere dalle relative scadenze, sono versate entro il termine del 31 luglio 1997.

15. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione per anni pregressi inibisce la possibilità per l'ufficio di effettuare per lo stesso periodo d'imposta l'accertamento di cui all'articolo 38, commi dal quarto al settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni.

16. La definizione non può essere effettuata se, entro il 30 aprile 1997, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sul reddito o dell'imposta sul valore aggiunto, notificato avviso di accertamento, ad eccezione degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto dell'accertamento con adesione, a condizione che il contribuente versi entro il 31 luglio 1997 le somme derivanti dall'accertamento parziale.

17. Sono fatti salvi gli effetti delle definizioni perfezionate alla data del 15 dicembre 1995.

18. L'intervenuta definizione da parte delle società od associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ovvero da parte del titolare di azienda coniugale non gestita in forma societaria costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-bis del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. In tal caso i termini previsti dall'articolo 43 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 sono prorogati di due anni.

19. Il termine del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 138, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così come modificato dall'articolo 6-bis del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è prorogato al 31 luglio 1997.

20. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Il prezzo base dell'incanto è pari all'importo considerato dalle disposizioni previste dall'articolo 52, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

2. Se per il bene pignorato non si rende possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del comma precedente ovvero trattasi di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo è stabilito, con perizia dell'ufficio tecnico erariale. Le spese di perizia sono recuperate dal concessionario unicamente al credito di imposta ».

21. Le disposizioni contenute nel comma 20 si applicano anche alle procedure di espropriazioni dei beni immobili per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è in corso di espletamento la perizia dell'ufficio tecnico erariale, fermo restando l'obbligo del concessionario di dimostrare di aver proceduto alla relativa espropriazione entro il dodicesimo mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

22. Il termine del 15 ottobre 1996, previsto dall'articolo 2-nonies del decreto-

legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, così modificato da ultimo dall'articolo 6 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, è prorogato al 31 luglio 1997.

23. Il termine del 28 febbraio 1997 di cui al comma 2, dell'articolo 6 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, concernente i termini di decadenza per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni relative alla tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA è prorogato al 28 febbraio 1998.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 5, dopo la parola: appartenenza, aggiungere le seguenti: , per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione ».

2. 400.

La Commissione.

Al comma 1, capoverso 211, aggiungere la seguente lettera ed il seguente capoverso:

b-bis) non superiore a 50, limitatamente all'ulteriore versamento del 3,89 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996 relativi ai dieci dipendenti di più recente assunzione.

211-bis Il versamento previsto dal comma precedente non è dovuto per tutti i dipendenti assunti successivamente al 30 ottobre 1996 che determinino incremento del numero degli addetti delle singole aziende.

Conseguentemente dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Fino al 31 dicembre 1997 è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 9, di assumere personale, anche a tempo determinato, escluso quello delle categorie protette. È autorizzato esclusivamente il ricorso alle procedure di mobilità, secondo la normativa vigente. Il divieto non si applica alle regioni, alle province autonome e agli enti locali, ferme restando le limitazioni disposte dalle leggi vigenti. Il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sulla base di programmi riferiti a specifici composti della pubblica amministrazione, può autorizzare, in deroga al divieto, l'assunzione di personale nei casi di urgente necessità delle amministrazioni pubbliche interessate.

2. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, redditi di pensione di fonte estera percepiti in periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono regolarizzare la loro posizione debitoria ai fini fiscali mediante il versamento, in unica soluzione, entro il 30 novembre 1997, di un importo pari al 25 per cento delle somme complessivamente dovute a titolo di imposta sul reddito, senza l'applicazione di maggiorazioni, interessi e sanzioni.

3. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il comma 75 è aggiunto il seguente:

« 75-bis. Le società di fatto e le comunioni esistenti alla data del 1° gennaio 1997 possono essere modificate, entro il 30 giugno 1997, in imprese agricole individuali. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della modificazione, ad esclusione dei trasferimenti dei beni immobili, sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi e diritti, ad un'imposta sostitutiva di lire 500.000. La modificazione costituisce titolo, senza ulteriori oneri, per la variazione dell'intestazione, a favore dell'impresa individuale, di tutti gli atti ed i provvedimenti della pubblica amministrazione intestati alla società di fatto o comunione in agricoltura presi-

stente, compresa l'iscrizione al registro delle imprese».

4. I soggetti indicati nell'articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, che relativamente ai periodi di imposta 1992, 1993, 1994 e 1995 hanno dichiarato il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o di arti o professioni in misura inferiore all'ammontare del contributo diretto lavorativo previsto dallo stesso articolo 11-*bis*, possono regolarizzare la loro posizione effettuando il versamento delle maggiori somme dovute a titolo di imposta e di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, risultanti dall'adeguamento del reddito al citato contributo diretto lavorativo, mediante l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, commi 209 e 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso, non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11-*bis*, commi 1 e 4, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

5. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 62-*ter* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, alla liquidazione e alla riscossione delle maggiori imposte e contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuti dai contribuenti che hanno dichiarato un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo, tenuto conto anche delle imposte versate a norma del comma 1, provvedono, ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli uffici finanziari competenti ad effettuare la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni presentate.

6. Le liti fiscali, pendenti alla data del 1° aprile 1996 dinanzi alle commissioni tributarie in ogni stato e grado di giudizio, possono essere definite, mediante oblazione, a domanda del ricorrente:

a) con il pagamento di una somma di lire 500 mila, se la lite è d'importo fino a lire 5 milioni;

b) con il pagamento di una somma pari al venti per cento del valore della lite se questo è di importo superiore a lire 5 milioni.

7. Restano comunque dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate; dette somme, a seguito delle definizioni, sono rimosse a titolo definitivo. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente.

8. Il pagamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 6 deve essere effettuato entro il 31 luglio 1997. I pagamenti sono effettuati mediante versamento in conto corrente postale o con l'osservanza delle norme sull'autoliquidazione. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

9. Ai fini dei commi 6 e 7 si intende:

a) per lite fiscale, la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

b) per valore della lite, l'importo dell'imposta accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato; in caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste; il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dalla imposta relativa al maggiore imponibile accertato. Se il giudizio è pendente, dopo che è intervenuta sentenza di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato.

10. Il pagamento delle somme di cui al comma 6 estingue automaticamente il giudizio per cessazione della materia del contendere. In relazione alla natura obblativa la definizione, non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il contribuente dà comunicazione dell'avvenuto pagamento entro 15 giorni mediante plico senza busta raccomandata, contenente la fotocopia dell'attestazione di versamento, al competente ufficio il quale, circa la regolarità dell'oblazione, informa la commissione tributaria secondo le forme processuali previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

11. In caso di errore scusabile, il giudice tributario, con le forme provvedimenti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 546 del 1992, fissa un termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, entro il quale il contribuente deve integrare il versamento delle somme negli ammontari di cui al comma 6 del presente decreto maggiorato degli interessi al saggio legale per conseguire gli effetti dell'oblazione; entro 15 giorni il contribuente dà comunicazione al giudice tributario dell'avvenuto versamento integrativo mediante deposito presso la segreteria della commissione tributaria di fotocopia dell'attestato di versamento.

2. 390.

Chiamparino.

Al comma 1, capoverso 212, sostituire le parole: entro il 31 luglio e il 30 novembre dei predetti anni con le seguenti: entro il 30 agosto e il 31 dicembre.

2. 12.

Armani, Paolone, Bono, Valensise, Lo Presti.

Sopprimere il comma 3.

Segue compensazione n. 1

2. 21.

Bagliani, Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 3.

Segue compensazione n. 3

2. 15.

Bono, Armani, Valensise.

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , da emanarsi entro 60 giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. 24.

Chiamparino.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, redditi di pensione di fonte estera percepiti in periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono regolarizzare la loro posizione debitoria ai fini fiscali mediante il versamento, in unica soluzione, entro il 30 novembre 1997, di un importo pari al 25 per cento delle somme complessivamente dovute a titolo di imposta sul reddito, senza l'applicazione di maggiorazioni, interessi e sanzioni.

2. 01.

Benvenuto, Pistone, Saia, Lorenzetti, Mariani, Repetto, Ciani, Giulietti, Innocenti, Targetti, Agostini.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Disposizioni in materia di pubblico impiego). — 1. Dalla data del 1° gennaio 1998 e fino al 31 dicembre 1999 le amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Conseguentemente all'articolo 14 comma 1, primo periodo, dopo le parole: in sede comunitaria aggiungere le seguenti:

ad eccezione delle entrate derivanti dall'articolo 7, che sono riservate alle casse dei rispettivi enti dismissionari.

2. 02.

Michielon.

ART. 3*Sopprimerlo.***Segue compensazione n. 2****3. 4**

Armani, Marzano, Teresio Delfino, Peretti, Valensise, Taradash, Lo Presti, Bono.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo, il trattamento pensionistico è corrisposto in via provvisoria, entro il mese successivo alla cessazione del servizio, nella misura del cento per cento della pensione spettante. I periodi riscattabili e quelli ricongiungibili, per i quali non sia ancora intervenuto il relativo provvedimento di riscatto o di ricongiunzione, danno luogo ad un trattamento provvisorio di pensione nella misura del 90 per cento di quello attribuibile.

Segue compensazione n. 2*** 3. 5.**

Armani, Paolone, Bono, Valensise, Lo Presti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 dello stesso decreto

legislativo, il trattamento pensionistico è corrisposto in via provvisoria, entro il mese successivo alla cessazione del servizio, nella misura del cento per cento della pensione spettante. I periodi riscattabili e quelli ricongiungibili, per i quali non sia ancora intervenuto il relativo provvedimento di riscatto o di ricongiunzione, danno luogo ad un trattamento provvisorio di pensione nella misura del 90 per cento di quello attribuibile.

Segue compensazione n. 3*** 3. 14.**

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I dipendenti pubblici possono fare richiesta di deroga al termine di cui al precedente comma 2, previo ricalcolo della liquidazione spettante ridotta degli interessi legali per sei mesi.

Segue compensazione n. 2**3. 6.**

Armani, Valensise, Lo Presti, Bono.

Al comma 3, sostituire le parole: entro il 30 giugno 1997 con le parole: dal 29 marzo al 30 giugno 1997.

Segue compensazione n. 2**3. 7.**

Armani, Paolone, Bono, Valensise, Lo Presti.

Al comma 3, sostituire le parole: entro il 30 giugno 1997 con le parole: dal 29 marzo al 30 giugno 1997.

3. 11.

Chiamparino, Cherchi, Barbieri, Di Fonzo, Di Rosa, Rabbito, Susini.

Al comma 3, sostituire le parole: entro il 30 giugno 1997 con le parole: dal 29 marzo al 30 giugno 1997.

Segue compensazione n. 3

3. 15.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio d'ufficio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente. Nei predetti casi l'amministrazione competente è tenuta a trasmettere entro 15 giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovrà corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

Segue compensazione n. 3

3. 16

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 5 dopo le parole: cessazione dal servizio inserire la parola: d'ufficio.

Segue compensazione n. 3

3. 10.

Armani, Paolone, Bono, Valensise, Lo Presti.

Al comma 5 dopo le parole: limiti di età inserire le parole: o di servizio.

Segue compensazione n. 3

3. 9.

Armani, Paolone, Bono, Valensise, Lo Presti.

Al comma 5, dopo le parole: degli ordinamenti di appartenenza aggiungere le seguenti: nei casi di cessazione dal servizio di dipendenti pubblici iscritti all'assicurazione generale obbligatoria che abbiano raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia sulla base delle norme contenute nella legge 8 agosto 1995, n. 335, o che possano far valere una anzianità contributiva di 2080 (40 anni) settimane presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS.

Segue compensazione n. 3

3. 13.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 5, dopo la parola: appartenenza aggiungere le seguenti: , per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione.

Conseguentemente dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Fino al 31 dicembre 1997 è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 9, di assumere personale, anche a tempo determi-

nato, escluso quello delle categorie protette. È autorizzato esclusivamente il ricorso alle procedure di mobilità, secondo la normativa vigente. Il divieto non si applica alle regioni, alle province autonome e agli enti locali, ferme restando le limitazioni disposte dalle leggi vigenti. Il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sulla base di programmi riferiti a specifici composti della pubblica amministrazione, può autorizzare, in deroga al divieto, l'assunzione di personale nei casi di urgente necessità delle amministrazioni pubbliche interessate.

2. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, redditi di pensione di fonte estera percepiti in periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono regolarizzare la loro posizione debitoria ai fini fiscali mediante il versamento, in unica soluzione, entro il 30 novembre 1997, di un importo pari al 25 per cento delle somme complessivamente dovute a titolo di imposta sul reddito, senza l'applicazione di maggiorazioni, interessi e sanzioni.

3. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il comma 75 è aggiunto il seguente:

« 75-bis. Le società di fatto e le comunioni esistenti alla data del 1° gennaio 1997 possono essere modificate, entro il 30 giugno 1997, in imprese agricole individuali. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della modificazione, ad esclusione dei trasferimenti dei beni immobili, sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi e diritti, ad un imposta sostitutiva di lire 500.000. La modificazione costituisce titolo, senza ulteriori oneri, per la variazione dell'intestazione, a favore dell'impresa individuale, di tutti gli atti ed i provvedimenti della pubblica amministrazione intestati alla società di

fatto o comunione in agricoltura preesistente, compresa l'iscrizione al registro delle imprese ».

4. I soggetti indicati nell'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, che relativamente ai periodi di imposta 1992, 1993, 1994 e 1995 hanno dichiarato il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o di arti o professioni in misura inferiore all'ammontare del contributo diretto lavorativo previsto dallo stesso articolo 11-bis, possono regolarizzare la loro posizione effettuando il versamento delle maggiori somme dovute a titolo di imposta e di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, risultanti dall'adeguamento del reddito al citato contributo diretto lavorativo, mediante l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, commi 209 e 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso, non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11-bis, commi 1 e 4, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

5. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 62-ter del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, alla liquidazione e alla riscossione delle maggiori imposte e contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuti dai contribuenti che hanno dichiarato un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo, tenuto conto anche delle imposte versate a norma del comma 1, provvedono, ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli uffici finanziari competenti ad effettuare la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni presentate.

6. Le liti fiscali, pendenti alla data del 1° aprile 1996 dinanzi alle commissioni

tributarie in ogni stato e grado di giudizio, possono essere definite, mediante oblazione, a domanda del ricorrente:

a) con il pagamento di una somma di lire 500 mila, se la lite è d'importo fino a lire 5 milioni;

b) con il pagamento di una somma pari al venti per cento del valore della lite se questo è di importo superiore a lire 5 milioni.

7. Restano comunque dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate; dette somme, a seguito delle definizioni, sono rimosse a titolo definitivo. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente.

8. Il pagamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 6 deve essere effettuato entro il 31 luglio 1997. I pagamenti sono effettuati mediante versamento in conto corrente postale o con l'osservanza delle norme sull'autoliquidazione. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

9. Ai fini dei commi 6 e 7 si intende:

a) per lite fiscale, la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

b) per valore della lite, l'importo dell'imposta accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato; in caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste; il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dalla imposta relativa al maggiore imponibile accertato. Se il giudizio è pendente, dopo che è intervenuta sentenza di commissione tributaria

in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato.

10. Il pagamento delle somme di cui al comma 6 estingue automaticamente il giudizio per cessazione della materia del contendere. In relazione alla natura oblativa la definizione, non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il contribuente dà comunicazione dell'avvenuto pagamento entro 15 giorni mediante plico senza busta raccomandata, contenente la fotocopia dell'attestazione di versamento, al competente ufficio il quale, circa la regolarità dell'oblazione, informa la commissione tributaria secondo le forme processuali previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

11. In caso di errore scusabile, il giudice tributario, con le forme provvedimentali di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 546 del 1992, fissa un termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, entro il quale il contribuente deve integrare il versamento delle somme negli ammontari di cui al comma 6 del presente decreto maggiorato degli interessi al saggio legale per conseguire gli effetti dell'oblazione; entro 15 giorni il contribuente dà comunicazione al giudice tributario dell'avvenuto versamento integrativo mediante deposito presso la segreteria della commissione tributaria di fotocopia dell'attestato di versamento.

3. 119.

Chiamparino.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei predetti casi l'amministrazione competente è tenuta a trasmettere, entro 15 giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovrà corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre

mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

* 3. 12.

Chiamparino, Cherchi, Barbieri, Di Fonzo, Di Rosa, Rabbito, Susini.

Al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: Nei predetti casi l'amministrazione competente è tenuta a trasmettere, entro 15 giorni dalla cessazione del servizio, la necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovrà corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

* 3. 8.

Armani, Paolone, Bono, Valensise, Lo Presti.

Al comma 6, sostituire le parole: del presente decreto *con le seguenti:* della legge di conversione del presente decreto.

3. 120.

Chiamparino.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'amministrazione interessata abbia già provveduto alla sostituzione, le disposizioni di cui al presente comma si applicano se esistono posti disponibili di pianta organica e fermi i vincoli del pareggio di bilancio.

3. 121

La Commissione.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. A far data dal 1° gennaio 1998 i requisiti per il pensionamento di anzianità per i dipendenti pubblici e quelli per i

lavoratori autonomi, di cui all'articolo 1, commi 25-32 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono equiparati.

3. 02.

Roscia, Bagliani, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. A far data dal 1° gennaio 1998 i requisiti per il pensionamento di anzianità per i dipendenti pubblici e quelli per i lavoratori autonomi sono equiparati.

2. I commi 26 e 27 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono abrogati.

3. 03.

Roscia, Bagliani, Giancarlo Giorgetti.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: interessi nella misura del 10 per cento annuo *con le parole:* interessi nella misura del tasso annuo di interesse legale.

Segue compensazione n. 3

4. 5.

Armani, Valensise, Lo Presti, Bono.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: trenta rate *con le seguenti:* venti rate.

4. 99.

Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti, Apolloni.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: comprensivo degli interessi pari al 7 per cento annuo *con le parole:* com-

prensivo degli interessi pari al tasso annuo di interesse legale.

Segue compensazione n. 2

4. 6.

Armani, Valensise, Lo Presti, Bono.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: saranno maggiorate degli interessi del 5 per cento annuo con le parole: saranno maggiorate degli interessi annui pari al tasso di interesse legale.

Segue compensazione n. 2

4. 7.

Armani, Valensise, Lo Presti, Bono.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le obbligazioni sorte a titolo di somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative per obblighi contributivi nel settore agricolo relative ai periodi di cui al comma 4, soddisfatte entro la data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinte e non si dà luogo alla riscossione dei corrispondenti importi.

4. 100.

Governo.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente.

5-bis. L'articolo 10, comma 13-*quinquies*, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è sostituito dal seguente:

« 13-*quinquies* Per i soggetti operanti nell'ambito delle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento CEE n. 2052/1988 come modificato dal regolamento CEE n. 2081/1993 la regolarizzazione di cui ai commi 226 e 227 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può avvenire, per i contributivi previsti relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1996 secondo le modalità fissate

dagli enti impositori anche in sessanta rate bimestrali, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1997. I regimi per la regolarizzazione dei debiti verso gli enti previdenziali si applicano ai soggetti operanti nelle aree degli obiettivi 1, 2 e 5b anche per la regolarizzazione dei debiti verso l'Amministrazione finanziaria. Il Ministro delle finanze determinerà le modalità di versamento con apposito decreto.

Segue compensazione n. 2

4. 8.

Bono, Armani, Valensise, Prestigiacomo, Palumbo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. I soggetti operanti nei Comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1991 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1991, previa presentazione di apposita istanza da produrre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto alle competenti sezioni staccate della Direzione regionale delle entrate per la Sicilia possono fruire di una ulteriore proroga dei termini di pagamento previsti dal decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1993 in funzione delle seguenti nuove decorrenze iniziali: per gli adempimenti di cui all'articolo 1 lettera a) del medesimo decreto a decorrere dal 5 luglio 2000; per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera b) dal mese di aprile 2000; per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera c) dal mese di gennaio 2000; per gli adempimenti di cui all'articolo 1 lettera d) dal mese di febbraio 2000 per i tributi iscritti a ruolo e dal mese di gennaio 2000 per quelli riscuotibili con sistema diverso dall'iscrizione a ruolo; per gli adempimenti di cui all'articolo 2, dal

mese di ottobre 2000, ivi comprese le ritenute effettuate ai lavoratori e non rimborsate agli stessi.

Tale ulteriore beneficio è concesso senza corresponsione di interessi.

Fino al compimento dei termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi i procedimenti di recupero coattivo e le azioni concorsuali relativi ai contributi e premi ed ai tributi di cui al presente articolo.

Segue compensazione n. 2

4. 9.

Bono, Armani, Valensise, Prestigiacomo, Palumbo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. I termini previsti dalle varie disposizioni di legge in materia di previdenza degli iscritti alle casse degli ordini professionali sono riaperti per il periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per il versamento di tutti i contributi dovuti, scaduti alla data del 31 dicembre 1996. Si applicano ai fini della riscossione le modalità previste dal comma 202 della legge 23 dicembre 1996, n.662.

4. 10.

Bono, Armani, Valensise, Zaccheo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Le entrate derivanti dal presente articolo affluiscono sulle contabilità speciali infruttifere degli enti interessati accese presso la tesoreria unica ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n.720, e la loro utilizzazione è disposta previa intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero del tesoro.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo le parole: le entrate derivanti dal presente decreto sono inserite le seguenti: con le precisazioni di cui all'articolo 4, comma 7.

Segue compensazione n. 3

4. 95.

Teresio Delfino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Nell'ambito del potere di adozione di provvedimenti, conferito dal comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dagli enti privatizzati di cui al medesimo decreto possono essere adottate deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive, e nel quadro di condizioni previste da un regolamento del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. 17.

Chiamparino, Cherchi, Barbieri, Di Fonzo, Di Rosa, Rabbito, Susini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Nell'ambito del potere di adozione di provvedimenti, conferito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dagli enti privatizzati di cui al medesimo decreto, possono essere adottate deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive, da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo.

4. 101.

Governo.

ART. 5.

Sopprimere il comma 1.

Segue compensazione n. 3

5. 60.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostillo, Pagano, Scoca.

Sopprimere il comma 1

Conseguentemente, al comma 2, alla tabella B allegata, al capoverso: Tesoro aggiungere i seguenti capitoli:

9001 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso: 300

7601 Fondo per lo sviluppo del sistema informativo: 200

La riduzione dell'autorizzazione di cassa per il capitolo 9001 del Ministero riguarderà anche il 1998 per un importo di 200 miliardi.

*** 5. 5.**

Armani, Valensise, Lo Presti,
Bono, Danese.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, alla tabella B allegata, al capoverso: Tesoro aggiungere i seguenti capitoli:

9001 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso: 300

7601 Fondo per lo sviluppo del sistema informativo: 200.

La riduzione dell'autorizzazione di cassa per il capitolo 9001 del Ministero riguarderà anche il 1998 per un importo di 200 miliardi.

*** 5. 100.**

Peretti, Giovanardi, Manzione,
Angeloni, Baccini, Cardinale,
Cimadoro, D'Alia, De Franciscis,
Di Nardo, Fabris, Folini,
Fronzuti, Galati, Lucchese,
Miraglia del Giudice,
Nocera, Ostillio, Pagano,
Scoca.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, aggiungere le seguenti ed agli enti pubblici economici.

5. 101.

Governo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, aggiungere le seguenti: fatta eccezione per le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo alle quali è attribuita la facoltà, compatibilmente ai propri bilanci,.

Segue compensazione n. 1

5. 32.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 2, tabella B allegata, capoverso Presidenza sopprimere la voce: cap. 1232

Conseguentemente variare gli importi delle seguenti voci:

Presidenza cap. 7900: + 75.

Tesoro cap. 4633: + 75

5. 18.

Teresio Delfino.

Al comma 2, tabella B allegata, capoverso Presidenza variare l'importo del Cap. 7900 come segue: + 40

Conseguentemente sopprimere il capoverso Risorse agricole.

5. 15.

Teresio Delfino.

Al comma 2, tabella B allegata, capoverso Tesoro variare l'importo del Cap. 4633 come segue: + 40

Conseguentemente sopprimere il capoverso Risorse agricole.

***5. 16. (id. 5. 12)**

Teresio Delfino.

Al comma 2, tabella B allegata, capoverso Tesoro variare l'importo del Cap. 4633 come segue: + 40

Conseguentemente sopprimere il capoverso Risorse agricole.

*** 5. 59.**

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 2, tabella B allegata, capoverso Tesoro variare l'importo del Cap. 4633 come segue: + 40

Conseguentemente sopprimere il capoverso Risorse agricole.

*** 5. 63.**

La Commissione

Al comma 2, tabella B allegata, capoverso Tesoro sopprimere il capitolo 9012.

Conseguentemente all'articolo 9, comma 4, sostituire le parole lire 3.000 miliardi con le parole lire 3.600 miliardi.

5. 7.

Bono, Armani, Valensise.

Al comma 2, tabella B allegata, sopprimere il capoverso: Difesa

Segue compensazione n. 2

5. 6.

Armani, Marzano, Teresio Delfino, Peretti, Valensise, Taradash, Lo Presti, Bono.

Al comma 2, tabella B allegata, sopprimere il capoverso Risorse agricole.

Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le autorizzazioni di cassa per l'anno 1997 per il capitolo 4633 di cui alla tabella B sono ridotte di 263 miliardi.

5. 11.

Teresio Delfino.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. In sede di prima applicazione, per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 22, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in materia di determinazione delle tariffe dei servizi postali, l'ente Poste è autorizzato a rideterminare in aumento le tariffe dei servizi postali entro il limite massimo del 10 per cento dei proventi, a compensazione dei minori introiti eventualmente derivanti dalla modifica dei rapporti intrattenuti con il Ministero del tesoro e con la Cassa depositi e prestiti

5. 120.

Governo.

Al comma 3 sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 1 per cento.

Segue compensazione n. 3

5. 26.

Teresio Delfino.

Al comma 3 sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 2 per cento.

Segue compensazione n. 3

5. 27.

Teresio Delfino.

Al comma 3 sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 3 per cento.

Segue compensazione n. 3

5. 25.

Teresio Delfino.

Al comma 3 sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Segue compensazione n. 3

5. 24.

Teresio Delfino.

Al comma 3 sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 5 per cento.

Segue compensazione n. 3

5. 23.

Teresio Delfino.

Al comma 3 sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 6 per cento.

Segue compensazione n. 3

5. 22.

Teresio Delfino.

Al comma 3 sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 7 per cento.

Segue compensazione n. 3

5. 21.

Teresio Delfino.

Al comma 3 sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 8 per cento.

Segue compensazione n. 3

5. 20.

Teresio Delfino.

Al comma 3 sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 9 per cento.

Segue compensazione n. 3

5. 19.

Teresio Delfino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 41, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, è prorogato al 31 luglio 1997. È

ammesso il versamento rateale delle somme dovute sino ad un massimo di sei rate trimestrali di eguale importo. In tale ipotesi gli interessati dovranno far pervenire ai comuni entro il 31 luglio 1997, il prospetto della somma totale dovuta, con allegato il versamento della prima rata. Le rate successive saranno comprensive degli interessi legali maturati, a decorrere dal 31 luglio 1997.

5. 4.

Cappella.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. Il decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331 è abrogato.

3-ter. Le attività nette dell'Ufficio italiano cambi vengono devolute al Tesoro previo rimborso del fondo di dotazione conferito dalla Banca d'Italia.

3-quater. Le entrate sono riservate all'Erario e concorrono agli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria.

5. 14.

Teresio Delfino, Marzano, Armani.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. A decorrere dal 1° luglio 1997, il diritto al trattamento pensionistico erogato nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria e nei regimi esclusivi costitutivi si consegue esclusivamente al compimento dell'età anagrafica per il pensionamento di vecchiaia prevista nei predetti regimi.

3-ter. A decorrere dalla medesima data prevista dal comma 3-bis, ed in deroga a quanto ivi previsto, il diritto al trattamento pensionistico si consegue altresì al raggiungimento del requisito dei 35 anni di contribuzione, unitamente al possesso

dell'età anagrafica prevista dalla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335. Fermo restando il requisito contributivo, in mancanza del requisito anagrafico il trattamento pensionistico può conseguirsi con l'applicazione di una riduzione percentuale sulla prestazione pari al 3 per cento per ogni anno anagrafico mancante, fino ad un massimo di 5 anni. Si prescinde dalla predetta riduzione in presenza di una anzianità contributiva pari a 40 anni.

3-quater. Le disposizioni previste dai commi *3-bis* e *3-ter* non si applicano per i lavoratori addetti ai lavori usuranti di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993 n. 374, nonchè per le forze armate e le forze di polizia per le quali continua ad applicarsi la normativa vigente ».

Segue compensazione n. 3

5. 13.

Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 5 aggiungere, il seguente:

ART. 5-bis.

1. La Cassa depositi e prestiti é tenuta a liquidare alle imprese esecutrici dei lavori appaltati da tutte le pubbliche amministrazioni i corrispettivi indicati negli stati di avanzamento lavori (S.A.L.), emessi in conformità del regolamento di contabilità dei lavori pubblici, per i quali sia già iniziato a decorrere il termine per l'applicazione degli interessi legali per ritardata emissione del certificato di pagamento di cui agli articoli 33, 35 e 36 del capitolato generale del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

2. A tal fine é autorizzata la cessione, alla Cassa depositi e prestiti, del credito relativo alle somme di cui al comma I, comprensive degli interessi legali e moratori allorché dovuti dal debitore in base agli articoli 35 e 36 del capitolato generale

del Ministero dei lavori pubblici approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

3. Decorsi 150 giorni dalla decorrenza degli interessi moratori, indicata negli articoli 35 e 36 del capitolato generale del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, con riferimento alle somme di cui al comma 1, relative a lavori pubblici affidati dagli enti locali, la Cassa depositi e prestiti ha facoltà di rivalersi delle somme dovute sulle erogazioni dei mutui concessi agli stessi soggetti, anche autorizzati da leggi speciali, ovvero sui trasferimenti erariali dovuti alle amministrazioni stesse con modalità da definirsi con decreto interministeriale del Ministero del tesoro e del Ministero degli interni.

5. 01.

Armani, Valensise, Lo Presti,
Bono.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente

ART. 5-bis.

1. La Cassa depositi e prestiti é tenuta a liquidare alle imprese esecutrici dei lavori appaltati da tutte le pubbliche amministrazioni i corrispettivi indicati negli stati di avanzamento lavori (S.A.L.), emessi in conformità del regolamento di contabilità dei lavori pubblici, per i quali sia già iniziato a decorrere il termine per l'applicazione degli interessi legali per ritardata emissione del certificato di pagamento di cui agli articoli 33, 35 e 36 del capitolato generale del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

2. A tal fine é autorizzata la cessione alla Cassa depositi e prestiti del credito relativo alle somme di cui al comma 1, comprensive degli interessi legali e moratori allorché dovuti dal debitore in base agli articoli 35 e 36 del capitolato generale

del Ministero dei lavori pubblici approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

3. Decorsi 150 giorni dalla decorrenza degli interessi moratori, indicata negli articoli 35 e 36 del capitolato generale del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, con riferimento alle somme di cui al comma 1, relative a lavori pubblici affidati dagli enti locali, la Cassa depositi e prestiti ha facoltà di rivalersi delle somme dovute sulle erogazioni dei mutui concessi agli stessi soggetti, anche autorizzati da leggi speciali, ovvero sui trasferimenti erariali dovuti alle amministrazioni stesse con modalità da definirsi con decreto interministeriale del Ministero del tesoro e del Ministero degli interni.

5. 02.

Peretti.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente

ART. 5-bis.

1. La Cassa depositi e prestiti è tenuta a liquidare alle imprese esecutrici dei lavori appaltati da tutte le pubbliche amministrazioni i corrispettivi indicati negli stati di avanzamento lavori (S.A.L.), emessi in conformità del regolamento di contabilità dei lavori pubblici, per i quali sia già iniziato a decorrere il termine per l'applicazione degli interessi legali per ritardata emissione del certificato di pagamento di cui agli articoli 33, 35 e 36 del capitolato generale del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

2. A tal fine è autorizzata la cessione, alla Cassa depositi e prestiti, del credito relativo alle somme di cui al comma 1, comprensive degli interessi legali e moratori allorché dovuti dal debitore in base agli articoli 35 e 36 del capitolato generale del Ministero dei lavori pubblici approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

3. Entro 150 giorni dalla decorrenza degli interessi moratori, indicata negli articoli 35 e 36 del capitolato generale del Ministero dei lavori pubblici approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063 con riferimento alle somme di cui al comma 1, relative ai lavori pubblici affidati agli enti locali, l'ente locale è tenuto ad assicurare idonea copertura finanziaria alle spese per interessi ed a procedere alla liquidazione nei confronti della Cassa depositi e prestiti, sia delle somme indicate nei S.A.L. che degli interessi legali o moratori maturati.

5. 03.

Barbieri, Cherchi, Di Fonzo, Di Rosa, Rabbito, Susini.

ART. 6

Sopprimerlo.

Segue compensazione n. 2

6. 3.

Armani, Marzano, Teresio Delfino, Peretti, Valensise, Taradash, Lo Presti, Bono.

Sopprimere il comma 1.

Segue compensazione n. 2

6. 4.

Armani, Valensise, Lo Presti, Bono.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 6, sostituire le parole: -100 miliardi con le seguenti: -130 miliardi, e le parole: -200 miliardi con le seguenti: -250 miliardi

6. 131.

Teresio Delfino.

Al comma 1 sostituire la parola: comunque, con le seguenti: senza autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

Segue compensazione n. 1

6. 18.

Giancarlo Giorgetti, Bagliani,
Molgora, Roscia.

Al comma 1, sopprimere le parole: rese da dipendenti pubblici in violazione dell'articolo 1, comma 56, 58, 60 e 61 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

6. 130.

Teresio Delfino.

Al comma 1, dopo le parole: legge 23 dicembre 1996, n. 662, aggiungere le seguenti: ovvero senza autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

* 6. 22.

Giancarlo Giorgetti, Bagliani,
Molgora, Roscia.

Al comma 1, dopo le parole: legge 23 dicembre 1996, n. 662, aggiungere le seguenti: ovvero senza autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

* 6. 200.

Chiamparino.

Al comma 1 sostituire le parole: si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti, con le seguenti: si applica una sanzione pecuniaria pari ad un terzo degli emolumenti corrisposti.

Segue compensazione n. 2

6. 5.

Armani, Paolone, Bono, Valen-
sise, Lo Presti.

Sopprimere il comma 2.

Segue compensazione n. 2

6. 6.

Armani, Valensise, Lo Presti,
Bono.

Al comma 2, capoverso 56-bis, terzo periodo, sostituire le parole: dall'amministrazione di appartenenza con le seguenti: dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione.

6. 202

Governo.

Sopprimere il comma 3.

Segue compensazione n. 2

6. 7.

Armani, Valensise, Lo Presti,
Bono.

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, con le seguenti: con prestazione non superiore al 70 per cento di quella a tempo pieno.

Segue compensazione n. 2

6. 9.

Armani, Paolone, Bono, Valen-
sise, Lo Presti.

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, con le seguenti: con prestazione non superiore al 60 per cento di quella a tempo pieno.

Segue compensazione n. 2

6. 8.

Armani, Paolone, Bono, Valen-
sise, Lo Presti.

Al comma 3, capoverso, aggiungere infine il seguente periodo: I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni

per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.

Segue compensazione n. 1

* 6. 15.

Giancarlo Giorgetti, Bagliani,
Roscia.

Al comma 3, capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.

Segue compensazione n. 1

* 6. 201.

Chiamparino.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

58-ter. Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale il limite percentuale della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale prevista dall'articolo 22, comma 20, della legge n. 724 del 1994, può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità.

6. 137.

Chiamparino.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: n. 29, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: ad eccezione degli enti locali con un numero di abitanti inferiore a 5000.

Segue compensazione n. 1

6. 16.

Giancarlo Giorgetti, Bagliani,
Roscia.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: entro novanta giorni, *con le seguenti:* entro 60 giorni.

Segue compensazione n. 2

6. 10.

Armani, Paolone, Bono, Valensise, Lo Presti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: entro novanta giorni, *con le seguenti:* entro 120 giorni.

Segue compensazione n. 2

6. 11.

Armani, Paolone, Bono, Valensise, Lo Presti.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: maggiormente rappresentative.

6. 128.

Teresio Delfino.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: organizzazioni sindacali, *aggiungere la seguente:* aziendali.

6. 129.

Teresio Delfino.

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: nella medesima amministrazione.

6. 1.

Carlo Pace.

ART. 7.

Sopprimerlo.

Segue compensazione n. 2

7. 13

Armani, Marzano, Teresio Delfino, Valensise, Peretti, Taradash, Lo Presti, Bono.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

1. Al fine di consentire l'immediata realizzazione di un programma straordinario di dismissione dei beni immobiliari degli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104:

a) gli enti predispongono, entro 60 giorni dalla data della conversione in legge del presente decreto, un piano straordinario di vendita dei propri beni immobili da individuare secondo i criteri indicati nell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, in attesa che siano approvati i piani generali delle dismissioni e in conformità con quanto disposto dalle lettere seguenti;

b) il prezzo di vendita degli immobili deve essere commisurato ai prezzi di mercato relativi ad immobili liberi aventi analoghe caratteristiche, prezzi da ridurre nella misura del 30 per cento per gli immobili occupati;

c) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede, nel termine massimo di 30 giorni dalla data della conversione in legge del presente decreto, alla definizione dei criteri per l'attribuzione delle quote di dismissione riferite ai singoli enti previdenziali nonché per la stima del valore di vendita degli immobili medesimi, demandando la relativa attività periziale, agli uffici tecnici erariali che sono tenuti ad espletarla nel termine di 60 giorni dalla data dell'incarico;

d) fra i possibili acquirenti individuati dall'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono compresi, oltre ai conduttori considerati individualmente o collettivamente, anche i soggetti disponibili ad acquistare l'intero complesso dei beni oggetto del piano straordinario della vendita o dei piani generali di dismissione ovvero il compendio dei beni appartenenti a ciascun ente, ferma

restando la tutela dei conduttori secondo i principi di cui al richiamato decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104;

e) le entrate derivanti dalle dismissioni di cui alle lettere precedenti affluiscono sulle contabilità speciali infruttifere degli enti interessati accese presso la Tesoreria unica ai sensi dell'articolo 1 della legge del 29 ottobre 1984 n. 720 e la loro utilizzazione è disposta previa intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero del tesoro.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, primo periodo, dopo le parole: le entrate derivanti dal presente decreto sono inserite le seguenti: con le precisazioni di cui all'articolo 7, lettera e).

Segue compensazione n. 2

7. 84.

Armani, Valensise, Bono.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 7.72

All'emendamento 7. 72, comma 1, lettera a), dopo le parole: decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, aggiungere le seguenti: , ad eccezione dell'INAIL.

Segue compensazione n. 3

0. 7. 72. 1.

Teresio Delfino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

1. Al fine di consentire l'immediata realizzazione di un programma straordinario di dismissione dei beni immobiliari degli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104:

a) gli enti predispongono, entro 60 giorni dalla data della conversione in legge del presente decreto, un piano straordinario di vendita dei propri beni immobili da individuare secondo i criteri indicati nell'articolo 6, comma 1, del decreto

legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, in attesa che siano approvati i piani generali delle dismissioni e in conformità con quanto disposto dalle lettere seguenti;

b) il prezzo di vendita degli immobili deve essere commisurato ai prezzi di mercato relativi ad immobili liberi aventi analoghe caratteristiche, prezzi da ridurre nella misura del 30 per cento per gli immobili occupati;

c) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede, nel termine massimo di 30 giorni dalla data della conversione in legge del presente decreto, alla definizione dei criteri per l'attribuzione delle quote di dismissione riferite ai singoli enti previdenziali nonché per la stima del valore di vendita degli immobili medesimi, demandando la relativa attività periziale, agli uffici tecnici erariali che sono tenuti ad espletarla nel termine di 60 giorni dalla data dell'incarico;

d) fra i possibili acquirenti individuati dall'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono compresi, oltre ai conduttori considerati individualmente o collettivamente, anche i soggetti disponibili ad acquistare l'intero complesso dei beni oggetto del piano straordinario della vendita o dei piani generali di dismissione ovvero il compendio dei beni appartenenti a ciascun ente, ferma restando la tutela dei conduttori secondo i principi di cui al richiamato decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104;

e) le entrate derivanti dalle dismissioni di cui alle lettere precedenti affluiscono sulle contabilità speciali infruttifere degli enti interessati accese presso la Tesoreria unica ai sensi dell'articolo 1 della legge del 29 ottobre 1984 n. 720 e la loro utilizzazione è disposta previa intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero del tesoro.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, primo periodo, dopo le parole: le entrate derivanti dal presente decreto

sono inserite le seguenti: con le precisazioni di cui all'articolo 7, lettera e).

Segue compensazione n. 3

7. 72.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Francis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 7.50

All'emendamento 7. 50, dopo le parole: del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 aggiungere le seguenti: , ad eccezione dell'INAIL.

0. 7. 50. 1.

Teresio Delfino.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole da: degli enti previdenziali, sino a: del presente decreto con le seguenti: gli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, provvedono entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. 50.

Chiamparino, Cherchi, Barbieri, Di Fonzo, Di Rosa, Rabbito, Susini.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

7. 33.

Bagliani, Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) ad incaricare per la determinazione dei criteri di stima, per le valutazioni e per le dismissioni, gli agenti d'affari in mediazione iscritti nei ruoli

sezioni agenti immobiliari, istituiti presso le camere di commercio, esercenti l'attività da almeno due anni ed iscritti alla FIAIP.

7. 38.

Apolloni, Bagliani, Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: definire i criteri per con le seguenti: demandare agli uffici tecnici erariali, che sono tenuti ad espletarla nel termine di 60 giorni dalla data dell'incarico.

Segue compensazione n. 2

7. 12.

Armani, Marzano, Teresio Delfino, Peretti, Valensise, Taradash, Lo Presti, Bono.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: sulla base delle valutazioni fino alla fine della lettera con le seguenti: con stima dell' ufficio tecnico erariale.

7. 20.

Bagliani, Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: sulla base delle valutazioni fino alla fine della lettera con le seguenti: con riferimento alla rendita catastale moltiplicata per 100.

Segue compensazione n. 1

7. 21.

Bagliani, Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ad individuare aggiungere le seguenti: secondo i criteri indicati nell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 16 febbraio 1996, n. 104.

Segue compensazione n. 2

7. 9.

Armani, Marzano, Teresio Delfino, Peretti, Valensise, Taradash, Lo Presti, Bono.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3.000 miliardi con le seguenti: 1.000 miliardi.

Segue compensazione n. 3

7. 51.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3.000 miliardi con le seguenti: 1.100 miliardi.

Segue compensazione n. 3

7. 52.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3.000 miliardi con le seguenti: 1.200 miliardi.

Segue compensazione n. 3

7. 53.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3.000 miliardi con le seguenti: 1.300 miliardi.

Segue compensazione n. 3

7. 54.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3.000 miliardi con le seguenti: 1.400 miliardi.

Segue compensazione n. 3

7. 55.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3.000 miliardi con le seguenti: 1.500 miliardi.

Segue compensazione n. 3

7. 56.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3.000 miliardi con le seguenti: 1.600 miliardi.

Segue compensazione n. 3
7. 57.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3.000 miliardi con le seguenti: 1.700 miliardi.

Segue compensazione n. 3
7. 58.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3.000 miliardi con le seguenti: 1.800 miliardi.

Segue compensazione n. 3
7. 59.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3.000 miliardi con le seguenti: 1.900 miliardi.

Segue compensazione n. 3
7. 60.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3.000 miliardi con le seguenti: 2.000 miliardi.

Segue compensazione n. 3
7. 61.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3.000 miliardi con le seguenti: 2.100 miliardi.

Segue compensazione n. 3
7. 62.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3.000 miliardi con le seguenti: 2.200 miliardi.

Segue compensazione n. 3
7. 63.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3.000 miliardi con le seguenti: 2.300 miliardi.

Segue compensazione n. 3
7. 64.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3.000 miliardi con le seguenti: 2.400 miliardi.

Segue compensazione n. 3
7. 65.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3.000 miliardi con le seguenti: 2.500 miliardi.

Segue compensazione n. 3
7. 66.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3.000 miliardi con le seguenti: 2.600 miliardi.

Segue compensazione n. 3
7. 67.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: 3.000 miliardi con le seguenti: 2.700 miliardi.

Segue compensazione n. 3
7. 68.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: 3.000 miliardi con le seguenti: 2.800 miliardi.

Segue compensazione n. 3

7. 69.

Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: 3.000 miliardi con le seguenti: 2.900 miliardi.

Segue compensazione n. 3

7. 70.

Peretti.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: che disciplini, tra l'altro, le modalità e i termini dei relativi pagamenti.

Segue compensazione n. 2.

7. 6.

Armani, Marzano, Teresio Del-
fino, Peretti, Valensise, Tara-
dash, Lo Presti, Bono, Da-
nese.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: tra con la seguente: fra.

7. 71.

Peretti.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) a procedere alla vendita dei beni immobiliari ai conduttori.

7. 23.

Bagliani, Molgora, Giancarlo
Giorgetti.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) ad individuare tramite procedura competitiva il soggetto disponibile ad acquistare i beni oggetto del programma,

accordando la preferenza agli eventuali conduttori.

7. 25.

Bagliani, Molgora, Giancarlo
Giorgetti.

Al comma 1, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: ad individuare con le seguenti: a definire i criteri con cui gli organi degli enti dovranno individuare, entro i successivi 90 giorni dal ricevimento della stima da parte dell'Ufficio tecnico erariale.

Segue compensazione n. 2

7. 7.

Armani, Marzano, Teresio Del-
fino, Peretti, Valensise, Tara-
dash, Lo Presti, Bono, Da-
nese.

Al comma 1, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: procedura competitiva con le seguenti: una gara pubblica.

7. 30.

Bagliani, Molgora, Giancarlo
Giorgetti.

Al comma 1, lettera d), primo periodo, dopo le parole: l'intero complesso aggiungere le seguenti: sito in una stessa regione.

Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: commissario aggiungere le seguenti: per ciascuna regione o per ciascun ente.

7. 4.

Carlo Pace.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: deve impegnarsi aggiungere

le seguenti: a non rivendere prima di 5 anni i compendi immobiliari, decorso tale termine.

Segue compensazione n. 2

7. 8.

Armani, Marzano, Teresio Del-
fino, Peretti, Valensise, Tara-
dash, Lo Presti, Bono, Da-
nese.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
CHIAMPARINO 7. 86

All'emendamento 7. 86 sostituire le pa-
role: secondo i criteri di cui all'articolo 6
con le seguenti: ed il pieno rispetto delle
norme di cui all'articolo 6.

0. 7. 86. 1.

Battaglia.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo,
dopo le parole: degli eventuali conduttori
aggiungere le seguenti: secondo i criteri di
cui all'articolo 6, del decreto legislativo 16
febbraio 1996, n. 104, ed all'articolo 3,
comma 109, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.

7. 86.

Chiamparino.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo,
sostituire le parole: prestiti con le seguenti:
mutui ipotecari.

7. 3.

Carlo Pace.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la
seguinte lettera:

d-bis) ad effettuare una ricognizione
del patrimonio immobiliare dei predetti
enti.

7. 22.

Bagliani, Molgora, Giancarlo
Giorgetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la
seguinte lettera:

d-bis) gli enti che non avranno rea-
lizzato le vendite dei loro compendi entro
i 90 giorni previsti dalla lettera d) del
presente comma procederanno entro i
successivi 30 giorni alla vendita frazionata
secondo le modalità previste dall'articolo
7 del decreto-legge 16 febbraio 1996,
n. 104.

Segue compensazione n. 2

7. 10.

Armani, Marzano, Teresio Del-
fino, Peretti, Valensise, Tara-
dash, Lo Presti, Bono.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Nel caso che gli enti previden-
ziali non provvedano entro il termine dei
60 giorni agli adempimenti di cui al
comma 1, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il
Ministro del tesoro, esercita il potere
sostitutivo degli enti previdenziali.

7. 49.

Chiamparino, Cherchi, Barbieri,
Di Fonzo, Di Rosa, Rabbito,
Susini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Entro il 31 dicembre 1997 il
Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale presenta in Parlamento una relazione
sul programma straordinario di dismis-
sione di cui al presente articolo indicando
per ciascun ente previdenziale l'elenco dei
beni già alienati e di quelli da alienare, i
criteri usati per la stima del valore com-
merciale, le entrate già realizzate e quelle
attese, e la tipologia degli acquirenti.

*** 7. 45.**

Marzano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Entro il 31 dicembre 1997 il
Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale presenta in Parlamento una relazione
sul programma straordinario di dismis-
sione di cui al presente articolo indicando
per ciascun ente previdenziale l'elenco dei
beni già alienati e di quelli da alienare, i

criteri usati per la stima del valore commerciale, le entrate già realizzate e quelle attese, e la tipologia degli acquirenti.

* 7. 90.

Chiamparino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Le entrate derivanti dalle dimissioni di cui ai commi 1 e 2 affluiscono sui conti speciali infruttiferi degli enti interessati accese presso la tesoreria unica ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e la loro utilizzazione è disposta previa intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero del tesoro.

Segue compensazione n. 2

7. 11.

Armani, Marzano, Teresio Delfino, Peretti, Valensise, Taradash, Lo Presti, Bono.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Liquidazione enti soppressi).

1. Entro il 31 dicembre 1998, il Ministero del tesoro provvede alla liquidazione definitiva dei seguenti enti già soppressi per legge:

- a) Unione edilizia nazionale;
- b) Ente gestione liquidazione immobiliare;
- c) Segretariato nazionale per la montagna;
- d) Ente zolfi italiani;
- e) Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale;
- f) Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (Incis);
- g) Gestione case lavoratori (Gescal);
- h) Enal;

i) Ente giuliano autonomo di Sardegna;

j) Opera maternità e infanzia;

k) Istituto di incremento ippico;

l) INGIC;

m) INAM;

n) ENPAS;

o) INADEL ».

7. 03

Michielon.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Liquidazione enti soppressi).

1. Entro il 31 dicembre 1998, il Ministero del tesoro provvede alla liquidazione definitiva dei 460 enti già soppressi per legge ».

7. 04.

Michielon.

ART. 8.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 8. - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, possono procedere alla cessione dei relativi crediti a soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di recupero crediti ovvero ai concessionari della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. Il prezzo della cessione, che deve essere effettuata a titolo definitivo, viene determinato tenendo conto, fra l'altro, della natura dei crediti e della possibilità della loro realizzazione.

3. Il recupero dei crediti da parte dei concessionari della riscossione avviene con procedura esattoriale e l'attività di recupero crediti è limitata esclusivamente a quanto stabilito nel presente articolo.

4. Con decreti dei Ministri del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro della

Funzione Pubblica ed il Ministro delle Finanze saranno emanate disposizioni sulla tipologia dei crediti da affidare al sistema dell'attività di recupero crediti e delle modalità da seguire da parte degli operatori, in tema di selezione contenutistica, di concreta individuazione dei soggetti abilitati e di fissazione del prezzo.

5. Con i decreti di cui al comma precedente saranno altresì emanate disposizioni sulle modalità di gestione contabile dei residui attivi da parte delle amministrazioni pubbliche.

6. Gli atti inerenti alla cessione dei crediti di cui al comma 1 sono esenti da imposta di registro e di bollo.»

Segue compensazione n. 1

8. 38.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Pagliarini, Roscia.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: rispettivi ordinamenti aggiungere le seguenti: ivi compreso l'affidamento a società autorizzate al recupero stragiudiziale.

8. 39.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Molgora.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: possono procedere aggiungere le seguenti: con esclusione dei crediti di natura tributaria e di quelli di natura previdenziale.

Segue compensazione n. 3

8. 43.

Peretti, Giovanardi, Manzione,
Angeloni, Baccini, Cardinale,
Cimadoro, D'Alia, De Franciscis,
Di Nardo, Fabris, Folini,
Fronzuti, Galati, Lucchese,
Miraglia del Giudice, Nocera,
Ostilio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: possono procedere aggiungere le

seguenti: al fine di realizzare celermente i relativi incassi.

*** 8. 3.**

Danese.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: possono procedere aggiungere le seguenti: al fine di realizzare celermente i relativi incassi.

*** 8. 81.**

Chiamparino.

Al comma 1, sostituire le parole da: relativi crediti fino a: Il prezzo della cessione con le seguenti: relativi crediti, con esclusione di quelli di natura tributaria, a soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di recupero crediti, individuati sulla base di apposita gara. Ai fini della gara, il prezzo base della cessione.

8. 82.

Governo.

Al comma 1, sostituire le parole: recupero crediti. Il prezzo della cessione con le seguenti: recupero crediti individuati sulla base di apposita gara. Il prezzo base della cessione ai fini della gara.

8. 1.

Carlo Pace.

Al comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: di comprovata affidabilità e che siano abilitati all'esercizio delle suddette attività da almeno 1 anno.

*** 8. 4.**

D'Ippolito.

Al comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: di comprovata affidabilità e che siano abilitati all'esercizio delle suddette attività da almeno 1 anno.

*** 8. 82.**

Chiamparino.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ovvero ai concessionari della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il recupero crediti da parte dei concessionari della riscossione avviene con procedura esattoriale e l'attività di recupero crediti è limitata esclusivamente a quanto stabilito nel presente articolo.

8. 46.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Pagliarini, Roscia.

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

Segue compensazione n. 3

8. 50

Teresio Delfino.

Al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente:

Il prezzo della cessione non può comunque essere inferiore alla valutazione di mercato della prestazione, diminuita del 20 per cento.

Segue compensazione n. 3

8. 49

Teresio Delfino.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: fra, con la seguente: tra.

8. 42.

Peretti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, determina con proprio decreto entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 28 marzo 1997,

n. 79, i criteri per l'individuazione dei soggetti cui cedere i crediti ed i criteri per la fissazione dei prezzi di cessione dei crediti in relazione alla possibilità della loro realizzazione.

8. 5.

Marras.

Aggiungere in fine il seguente comma:

1-bis. Le entrate derivanti dal presente articolo affluiscono sulle contabilità speciali infruttifere degli enti interessati accese presso la tesoreria unica ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984 n. 720 e la loro utilizzazione è disposta previa intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero del tesoro.

Conseguentemente all'articolo 14 dopo le parole: le entrate derivanti dal presente decreto *aggiungere le seguenti:* con le precisazioni di cui all'articolo 8 comma 2.

Segue compensazione n. 3

8. 48.

Teresio Delfino.

Aggiungere in fine il seguente comma:

1-bis. La disposizione di cui al comma precedente non si applica ai crediti di natura tributaria ed a quelli di natura previdenziale.

Segue compensazione n. 3

8. 44.

Peretti, Giovanardi, Manzione,
Angeloni, Baccini, Cardinale,
Cimadoro, D'Alia, De Franciscis,
Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti,
Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice,
Nocera, Ostillo, Pagano,
Scoca.

Aggiungere in fine il seguente comma:

1-bis. Il Ministro delle Finanze entro il 31 dicembre di ciascun anno presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della procedura di cessione dei crediti di cui al presente articolo, indicando in particolare per ogni singola amministrazione, l'entità complessiva delle cessioni dei crediti ed il prezzo medio delle cessioni medesime.

* 8. 2.

Cicu.

Aggiungere in fine il seguente comma:

1-bis. Il Ministro delle Finanze entro il 31 dicembre di ciascun anno presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della procedura di cessione dei crediti di cui al presente articolo, indicando in particolare per ogni singola amministrazione, l'entità complessiva delle cessioni dei crediti ed il prezzo medio delle cessioni medesime.

* 8. 80.

Chiamparino.

ART. 9

Al comma 1, sostituire le parole: versano il 20 per cento delle somme con le seguenti: versano il 35 per cento delle somme.

9. 5.

Armani, Valensise, Paolone, Lo Presti, Bono.

Al comma 1, sostituire le parole: versano il 20 per cento delle somme con le seguenti: versano il 10 per cento delle somme.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: pari a lire 3.000 miliardi per l'anno 1997 ed ulteriori 1.500 miliardi e 1.500, rispettivamente, per gli anni 1998

e 1999, con le seguenti: pari a 3.500 miliardi per l'anno 1997 ed ulteriori 2.000 miliardi e 2.000 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1988 e 1999.

Segue compensazione n. 2

9. 6.

Armani, Valensise, Lo Presti.

Al comma 1, sostituire le parole: versano il 20 per cento delle somme con le seguenti: versano il 30 per cento delle somme.

9. 4.

Armani, Valensise, Paolone, Lo Presti, Bono.

Al comma 1, sostituire le parole: versano il 20 per cento delle somme con le seguenti: versano il 15 per cento delle somme.

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: pari a lire 3.000 miliardi per l'anno 1997 ed ulteriori 1.500 miliardi e 1.500, rispettivamente, per gli anni 1998 e 1999, con le seguenti: pari a 4.000 miliardi per l'anno 1997 ed ulteriori 2.500 miliardi e 2.500 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1988 e 1999.

Segue compensazione n. 2

9. 2.

Armani, Valensise, Paolone, Lo Presti, Bono.

Al comma 1, sostituire le parole: versano il 20 per cento delle somme con le seguenti: versano il 25 per cento delle somme.

9. 3.

Armani, Valensise, Paolone, Lo Presti, Bono.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro la stessa data fissata al comma 1, i concessionari della riscossione presentano alla direzione centrale per la riscossione del Ministero delle finanze l'elenco delle riscossioni effettuate con i corrispettivi quantitativi riscossi. Nel caso in cui il numero di accertamenti negativi superi il 25 per cento delle riscossioni effettuate, la concessione viene sospesa.

9. 116.

Scalia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono esonerati dall'obbligo del versamento a titolo di acconto i concessionari della riscossione per i quali, in considerazione di situazioni particolari, il Ministro delle finanze si avvalga della facoltà attribuitagli dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30.

9. 1.

Carlo Pace.

Al comma 4, sostituire le parole da: pari a lire 3.000 miliardi fino alla fine del comma, con le seguenti pari a lire 6.000 miliardi per l'anno 1997 ed ulteriori 1.500 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

9. 7.

Bono, Armani, Valensise.

Al comma 4 sostituire le parole: 3000 miliardi, 1500 miliardi e 1500 miliardi con le seguenti: 3100 miliardi, 1800 miliardi e 1900 miliardi.

Conseguentemente aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-bis. All'articolo 3 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-

bre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è aggiunta in fine la seguente lettera:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.

4-ter. All'articolo 2, al comma 1, lettera b), sono aggiunte alla fine le seguenti parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 0,05 per cento.

9. 112.

Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti, Apolloni.

Al comma 4, sostituire le parole: 3000 miliardi, 1500 miliardi e 1500 miliardi con le seguenti: 3100 miliardi, 1800 miliardi e 1900 miliardi.

Conseguentemente aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-bis. All'articolo 3 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è aggiunta in fine la seguente lettera:

h-bis. le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di

totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.

4-ter. All'articolo 2, al comma 1, lettera b), sono aggiunte alla fine le seguenti parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonchè dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: è stabilita nel 2 per cento con le seguenti: è ridotta dello 0,5 per cento.

9. 113.

Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti, Apolloni.

Al comma 4, sostituire le parole: 3000 miliardi, 1500 miliardi e 1500 miliardi con le seguenti: 3100 miliardi, 1800 miliardi e 1900 miliardi.

Conseguentemente aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-bis. All'articolo 3 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è aggiunta in fine la seguente lettera:

h-bis. le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonchè dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.

4-ter. All'articolo 2, al comma 1, lettera b), sono aggiunte alla fine le seguenti parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pub-

blico allargato di cui alle tabelle A e B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonchè dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: è stabilita nel 2 per cento con le seguenti: è ridotta dello 0,05 per cento.

9. 114.

Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti, Apolloni.

Al comma 4, sostituire le parole: 3000 miliardi, 1500 miliardi e 1500 miliardi con le seguenti: 3100 miliardi, 1700 miliardi e 1750 miliardi.

Conseguentemente aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-bis. All'articolo 3 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è aggiunta in fine la seguente lettera:

h-bis. le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonchè dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.

4-ter. All'articolo 2, al comma 1, lettera b), sono aggiunte alla fine le seguenti parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonchè dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.

9. 111.

Bagliani, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-bis. All'articolo 3 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è aggiunta in fine la seguente lettera:

h-bis le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.

4-ter. All'articolo 2, al comma 1, lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.

Conseguentemente all'articolo 11, comma 1, sopprimere la lettera a).

9. 108.

Bagliani, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-bis. All'articolo 3 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è aggiunta in fine la seguente lettera:

h-bis. le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B allegata alla legge 29 ottobre

1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.

4-ter. All'articolo 2, al comma 1, lettera b), sono aggiunte alla fine le seguenti parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 2, lettera b), sostituire le parole: al venti per cento con le seguenti: al dieci per cento.

9. 102.

Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti, Apolloni.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-bis. All'articolo 3 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è aggiunta in fine la seguente lettera:

h-bis le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.

4-ter. All'articolo 2, al comma 1, lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni,

il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.

Conseguentemente all'articolo 11, comma 3, sostituire le parole: pari all'uno per cento con le seguenti: pari allo 0,5 per cento.

9. 109.

Bagliani, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-bis. All'articolo 3 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è aggiunta in fine la seguente lettera:

h-bis le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.

4-ter. All'articolo 2, al comma 1, lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 3, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 280 milioni.

9. 105.

Bagliani, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-bis. All'articolo 3 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è aggiunta in fine la seguente lettera:

h-bis le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.

4-ter. All'articolo 2, al comma 1, lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.

Conseguentemente all'articolo 11, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: nonché a quelle fino a: è prorogato di tre mesi.

9. 107.

Bagliani, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10. - 1. Con decreto del Ministro delle Finanze viene disposto il trasferimento dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato a titolo gratuito agli enti locali territoriali.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto e lo stesso deve provvedere a disciplinare i casi e le modalità di trasferimento.

3. I beni demaniali e patrimoniali così trasferiti restano assoggettati ai vincoli urbanistici, ambientali, paesaggistici, storici ed artistici a cui erano assoggettati prima della cessione ed entrano a far parte del demanio o del patrimonio dell'ente cessionario.

10. 4.

Bagliani, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, sostituire le parole da: continuano a fino alla fine del comma, con le seguenti: debbono essere definiti entro 60 giorni per quanto concerne il trasferimento della titolarità, sulla base di quanto previsto dalle predette leggi.

10. 12.

Teresio Delfino.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. I beni appartenenti al demanio marittimo statale di cui all'articolo 28 del codice della navigazione, nonché le loro pertinenze, sono trasferiti al demanio dei comuni, salvo quanto disposto dal comma 1-ter.

1-ter. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1-bis del presente articolo le categorie di porti marittimi nazionali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

1-quater. Sono altresì trasferiti al demanio dei comuni interessati tutte le aree ed i beni immobili e mobili appartenenti al demanio marittimo statale ed affidati in gestione agli Enti, alle aziende dei mezzi meccanici e ai consorzi qualora siano inutilizzati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-quinquies. Il Ministro delle Finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione,

entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità di trasferimento dei beni e delle aree di cui al comma 1-bis. Ai fini dell'emanazione del suddetto decreto, i sindaci dei comuni competenti per territorio trasmettono al Ministro delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli elenchi delle aree e dei beni di cui al comma 1-quater.

1-sexties. I beni immobili demaniali trasferiti restano assoggettati ai vincoli urbanistici e a quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici ed artistici.

1-septies. È consentito l'affidamento in gestione delle attività inerenti le aree ed i beni di cui al comma 1-bis a soggetti privati o ad organismi ai quali partecipano congiuntamente soggetti pubblici e privati. L'affidamento deve avvenire mediante espletamento di gara pubblica sulla base della normativa vigente in materia. I comuni provvedono a determinare ed aggiornare gli eventuali canoni concessori per le attività affidate in gestione secondo le modalità ed i criteri stabiliti nell'atto di concessione.

1-octies. Tutti i trasferimenti previsti per i beni di cui al comma 1-bis avvengono a titolo gratuito. Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione dei trasferimenti finanziari dello Stato ai comuni interessati, in misura pari alle entrate erariali derivanti dai canoni di concessione, determinati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dovuti per i beni appartenenti al demanio marittimo statale trasferiti, al netto di eventuali oneri di manutenzione o di ammortamento iscritti nel bilancio dello Stato, e mediante l'eliminazione degli oneri destinati alla manutenzione ed all'ammortamento dei beni stessi.

10. 18.

Balocchi, Bagliani, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle Finanze, con proprio decreto, dispone il trasferimento dei fiumi, dei laghi e torrenti appartenenti al demanio statale, di cui all'articolo 822 del codice civile, al demanio dei comuni e ne stabilisce le modalità.

10. 6.

Ciapusci, Bagliani, Molgora,
Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis.. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle Finanze, con proprio decreto, dispone il trasferimento dei canali del patrimonio dello Stato o della regione al demanio dei comuni e ne stabilisce le modalità.

10. 5.

Ciapusci, Bagliani, Molgora,
Giancarlo Giorgetti, Roscia.

ART. 11.

Sopprimerlo.

Segue compensazione n. 2

11. 3.

Armani, Marzano, Teresio Del-
fino, Peretti, Valensise, Tara-
dash, Lo Presti, Bono.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11. 2.

Bono, Armani, Valensise.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la lettera a) è abrogata con le seguenti: la lettera a) non è applicabile alle successioni aperte entro il 1° gennaio 2003.

11. 1.

Carlo Pace.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Segue compensazione n. 1

11. 164.

Bagliani, Roscia, Giancarlo
Giorgetti, Apolloni.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Segue compensazione n. 1

11. 163.

Bagliani, Roscia, Giancarlo
Giorgetti, Apolloni.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Segue compensazione n. 1

11. 162.

Bagliani, Roscia, Giancarlo
Giorgetti, Apolloni.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Segue compensazione n. 1

11. 161.

Bagliani, Roscia, Giancarlo
Giorgetti, Apolloni.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis. nell'articolo 56, comma 5, le parole: « e le detrazioni previste nell'articolo 26 » sono sostituite dalle seguenti: « , e si detrae l'imposta comunale sull' incremento di valore degli immobili liquidata a seguito di donazione, per ciascun immobile donato, fino a concorrenza della parte dell'imposta proporzionale al valore dell'immobile stesso ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui alla lettera e-bis) si applicano a decorrere dal 29 marzo 1997.

11. 165

Governo.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Segue compensazione n. 1

11. 160.

Bagliani, Roscia, Giancarlo
Giorgetti, Apolloni.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Segue compensazione n. 1

11. 159.

Bagliani, Roscia, Giancarlo
Giorgetti, Apolloni.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 20 per cento, con le seguenti: 3 per cento.

Segue compensazione n. 3

11. 32.

Peretti.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 20 per cento, con le seguenti: 4 per cento.

Segue compensazione n. 3

11. 31.

Peretti.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 20 per cento, con le seguenti: 5 per cento.

Segue compensazione n. 3

11. 30.

Peretti.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 20 per cento, con le seguenti: 6 per cento.

Segue compensazione n. 3

11. 29.

Peretti.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 20 per cento, con le seguenti: 7 per cento.

Segue compensazione n. 3

11. 28.

Peretti.

Al comma, 2 lettera b), sostituire le parole: 20 per cento, con le seguenti: 8 per cento.

Segue compensazione n. 3

11. 27.

Peretti.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 20 per cento, con le seguenti: 9 per cento.

Segue compensazione n. 3

11. 26.

Peretti.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 20 per cento, con le seguenti: 10 per cento.

Segue compensazione n. 3

11. 25.

Peretti.

Al comma, 2 lettera b), sostituire le parole: 20 per cento, con le seguenti: 10 per cento.

Segue compensazione n. 1

11. 42.

Bagliani, Molgora, Giancarlo
Giorgetti.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 20 per cento, con le seguenti: 11 per cento.

Segue compensazione n. 3

11. 24.

Peretti.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 20 per cento, con le seguenti: 12 per cento.

Segue compensazione n. 3

11. 23.

Peretti.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 20 per cento, con le seguenti: 13 per cento.

Segue compensazione n. 3

11. 22.

Peretti.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 20 per cento, con le seguenti: 15 per cento.

Segue compensazione n. 3

11. 21.

Peretti.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 20 per cento, con le seguenti: 16 per cento.

Segue compensazione n. 3

11. 20.

Peretti.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 20 per cento, con le seguenti: 17 per cento.

Segue compensazione n. 3

11. 19.

Peretti.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 20 per cento, con le seguenti: 19 per cento.

Segue compensazione n. 3

11. 18.

Peretti.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11.- 1. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 75 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ed il termine per la regolarizzazione è fissato al 31 dicembre 1997".

b). Dopo il comma 75 è aggiunto il seguente:

"75-bis. Le società di fatto e le comunioni esistenti alla data del 1° gennaio 1997 possono essere modificate, entro il 31 dicembre 1997, in una o più imprese agricole individuali. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della modificazione, ad esclusione dei trasferimenti di beni immobili, sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi e diritti, ad un'imposta sostitutiva di lire 250.000. La modificazione costituisce titolo, senza ulteriori oneri, per la variazione dell'intestazione, a favore dell'impresa individuale, di tutti gli atti ed i provvedimenti della pubblica amministrazione intestati alla società di fatto o comunione in agricoltura preesistente, compresa l'iscrizione al registro delle imprese".

11. 05 (ex 11. 193.)

Teresio Delfino.

ART. 12.

Sopprimerlo.

Segue compensazione n. 2

12. 9.

Armani, Marzano, Teresio Delfino, Peretti, Valensise, Taradash, Lo Presti, Bono.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Con decorrenza 1° gennaio 1997, i fondi previsti nello stato di previsione del Ministero delle finanze di cui all'articolo 3, comma 196, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, così come integrato dall'articolo 3, comma 131, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, nella legge 24 ottobre 1996, n. 556, sono abrogati. Le relative risorse unitamente a quelle destinate all'erogazione dei compensi incentivanti di cui al comma 193 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1996, n. 656, determinate nella maggior misura pari al 2 per cento delle somme riscosse in via definitiva a seguito dell'attività di accertamento tributario, confluiscono in un unico Fondo per la perequazione retributiva e l'efficienza dell'amministrazione finanziaria, da istituirsi presso lo stato di previsione del Ministero delle finanze. Tale Fondo è destinato alla completa perequazione del trattamento economico dei dipendenti di ruolo del Dipartimento delle entrate, del Dipartimento del territorio e della Direzione generale del personale e degli affari generali con quello dei dipendenti di ruolo del Dipartimento delle dogane e imposte indirette del Ministero delle finanze.

Segue compensazione n. 3

* 12. 13.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Francis, Di Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Con decorrenza 1° gennaio 1997, i fondi previsti nello stato di previsione del

Ministero delle finanze di cui all'articolo 3, comma 131 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e all'articolo 12, comma 4, del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437 convertito con modificazioni nella legge 24 ottobre 1996, n. 556 sono abrogati. Le relative risorse unitamente a quelle destinate all'erogazione dei compensi incentivanti di cui al comma 193 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1996, n. 656, determinate nella maggior misura pari al 2 per cento delle somme riscosse in via definitiva a seguito dell'attività di accertamento tributario, confluiscono in un unico Fondo per la perequazione retributiva e l'efficienza dell'amministrazione finanziaria, da istituirsi presso lo stato di previsione del Ministero delle finanze. Tale Fondo è destinato alla completa perequazione del trattamento economico dei dipendenti di ruolo del Dipartimento delle Entrate, del Dipartimento del Territorio e della Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali con quello dei dipendenti di ruolo del Dipartimento delle Dogane e Imposte Indirette del Ministero delle finanze.

Segue compensazione n. 3

* 12. 1.

Armani, Bono, Valensise, Lo Presti, Paolone.

Al comma 1, sostituire le parole: 2 per cento con le parole: 0,10 per cento.

Segue compensazione n. 3

12. 5.

Armani, Valensise, Paolone, Lo Presti, Bono.

Al comma 1, sostituire le parole: 2 per cento con le parole: 0,25 per cento.

Segue compensazione n. 3

12. 4.

Armani, Valensise, Paolone, Lo Presti, Bono.

Al comma 1, sostituire le parole: 2 per cento con le parole: 0,50 per cento.

Segue compensazione n. 3

12. 3.

Armani, Valensise, Paolone, Lo Presti, Bono.

Al comma 1, sostituire le parole: 2 per cento con le parole: 1 per cento.

Segue compensazione n. 3

***12. 2.**

Armani, Valensise, Paolone, Lo Presti, Bono.

Al comma 1, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 1 per cento.

Segue compensazione n. 3

***12. 35.**

Teresio Delfino.

Al comma 1, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 1,1 per cento.

Segue compensazione n. 3

12. 34.

Teresio Delfino.

Al comma 1, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 1,2 per cento.

Segue compensazione n. 3

12. 33.

Teresio Delfino.

Al comma 1, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 1,3 per cento.

Segue compensazione n. 3

12. 32.

Teresio Delfino.

Al comma 1, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 1,4 per cento.

Segue compensazione n. 3

12. 29.

Teresio Delfino.

Al comma 1, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 1,5 per cento.

Segue compensazione n. 3

12. 28.

Teresio Delfino.

Al comma 1, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 1,6 per cento.

Segue compensazione n. 3

12. 27.

Teresio Delfino.

Al comma 1, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 1,7 per cento.

Segue compensazione n. 3

12. 26.

Teresio Delfino.

Al comma 1, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 1,8 per cento.

Segue compensazione n. 3

12. 25.

Teresio Delfino.

Sopprimere il comma 2.

Segue compensazione n. 1

12. 46.

Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti, Apolloni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di raggiungere il graduale riallineamento del trattamento economico complessivo fra tutti i dipendenti del Ministero delle finanze, entro il 30 marzo di ogni anno per l'anno precedente, l'Amministrazione sulla base delle somme effettivamente confluite nel Fondo unificato di cui al precedente comma, provvede direttamente alle opportune integrazioni stipendiali. Essa, entro la stessa data, dà comunicazione alle organizzazioni sindacali del livello di perequazione raggiunto e, d'intesa con la stessa, destina ogni eventuale eccedenza alla corresponsione di compensi incentivanti l'efficienza dei servizi secondo i criteri di cui al citato decreto legge 30 settembre 1994, n. 564 convertito, con modificazione, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656.

Segue compensazione n. 2

12. 6.

Armani, Bono, Valensise, Lo Presti, Paolone.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di raggiungere il graduale rallentamento del trattamento economico complessivo fra i dipendenti del Ministero delle finanze entro il 30 marzo di ogni anno per l'anno precedente, l'Amministrazione, sulla base delle somme effettivamente confluite nel fondo unificato di cui al precedente comma, provvede direttamente alle opportune integrazioni stipendiali. Essa, entro la stessa data, dà comunicazione alle organizzazioni sindacali del livello di perequazione raggiunto e, d'intesa con le stesse destina ogni eventuale eccedenza alla corresponsione di compensi incentivanti l'efficienza dei servizi secondo i criteri di cui al citato decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656.

Segue compensazione n. 3

12. 12.

Peretti, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Francis, Di Nardo, Fabris, Folini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: previa contrattazione con le organizzazioni sindacali con le seguenti: previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

12. 16.

Pagliuca, Possa.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Tenuto conto delle urgenti esigenze operative dell'Amministrazione finanziaria ed ai fini del completamento della riforma organizzativa degli uffici, si stabilisce quanto segue:

a) il 70 per cento dei posti disponibili al 31 settembre 1996 nelle piante organiche delle qualifiche dirigenziali non generali, sono conferite mediante selezione interna su base regionale, per titoli di studio, professionali e di servizio alla quale sono ammessi a partecipare i funzionari, che ne facciano domanda, della ex carriera direttiva dei ruoli del Ministero delle finanze in possesso, alla data di scadenza dei relativi bandi, di almeno nove anni di effettivo servizio nella ottava e nona qualifica funzionale e ruolo esaurimento;

b) i termini per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 28, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono differiti al 31 dicembre 1998.

3-bis. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sentite le organizzazioni sindacali,

individua le tipologie essenziali dei titoli ammessi a valutazione e il relativo punteggio, stabilendo quello minimo complessivo per il raggiungimento dell'idoneità. I criteri di individuazione dei titoli e di attribuzione dei punteggi dovranno garantire una rapida selezione ad alto contenuto professionale e di esperienza di servizio. A conclusione delle predette procedure di selezione, sulla base delle singole graduatorie regionali, si provvederà all'immediata assegnazione dei vincitori presso le sedi dirigenziali vacanti, i quali dovranno essere avviati, entro il primo biennio di servizio, ad un corso di qualificazione e abilitazione dirigenziale da tenere presso la Scuola Tributaria «Ezio Vanoni». I candidati risultati idonei saranno inclusi in una graduatoria unica nazionale.

Segue compensazione n. 2

12. 7.

Armani, Bono, Valensise, Paolone, Lo Presti.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: sentite le organizzazioni sindacali.

12. 18.

Rosso, D'Ippolito.

ART. 13

Sostituirlo con il seguente:

«ART. 13.- 1. Alle imprese non beneficiarie dei finanziamenti previsti per le aree depresse che provvedono alla assunzione di soggetti al primo impiego spetta un credito di imposta in misura percentuale sull'importo della retribuzione lorda spettante ai nuovi assunti.

2. L'agevolazione è riconosciuta per gli anni 1997 e 1998 e non è cumulabile con altre agevolazioni disposte da norme dello Stato o delle regioni, ad eccezione dei casi espressamente disciplinati dalla legge.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione ed in particolare l'entità e la modulazione dell'agevolazione concedibile.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663, relativa alle seguenti leggi:

decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito con modificazioni, dalla legge n. 70 del 1993: -200 miliardi;

legge n. 385 del 1978 (adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario): -200 miliardi;

legge n. 16 del 1980 (disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi): -50 miliardi;

Segue compensazione n. 1

13. 25.

Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

Al comma 1, sostituire la parola: innovazione con le seguenti: attività di ricerca industriale e di sviluppo, ammesse dalla vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato in materia.

13. 26.

Governo.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

Previa ripartizione dello stanziamento di cui al comma 7 su base regionale secondo i criteri previsti dal CIPE per l'anno 1997 per la erogazione delle agevolazioni di cui alla legge 488 del 1992, l'agevolazione è riconosciuta secondo l'ordine cronologico di presentazione della dichiarazione prevista al presente comma e non è cumulabile con altre agevolazioni disposte con norme dello Stato o delle

Regioni. Le somme non impegnate per mancanza di richieste valide delle singole regioni vengono revocate e ripartite tra le residue regioni con le modalità di cui alla predetta delibera CIPE.

13. 41.

La Commissione.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: agevolazioni disposte, aggiungere le seguenti: per le stesse attività.

13. 27.

Governo.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: periti commercialisti aggiungere le seguenti: o in quello dei consulenti del lavoro.

* **13. 2.**

Armani, Valensise, Lo Presti,
Bono, Paolone, Danese.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: periti commercialisti aggiungere le seguenti: o in quello dei consulenti del lavoro”.

***13. 40**

La Commissione.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: periti commercialisti aggiungere le seguenti: o in quello dei consulenti del lavoro.

* **13. 7.**

Peretti, Giovanardi, Manzione,
Angeloni, Baccini, Cardinale,
Cimadoro, D'Alia, De Francis-
cis, Di Nardo, Fabris, Fol-
lini, Fronzuti, Galati, Luc-
chese, Miraglia del Giudice
Nocera, Ostillio, Pagano,
Scoca.

*Dopo il comma 3, aggiungere il se-
guente:*

3-bis. Per la revoca delle agevolazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 3, 5 e 6 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme utilizzate come credito d'imposta nonché dei relativi interessi e sanzioni.

13. 28.

Governo.

Al comma 5 premettere le seguenti parole:

Per le finalità di cui al presente articolo al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982 n. 46, è conferita, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, la somma di lire 350 miliardi.

13. 29.

Governo.

Al comma 6, sostituire le parole 350 miliardi con le seguenti: 1.000 miliardi.

Segue compensazione n. 3

13. 21.

Teresio Delfino.

Al comma 6, sostituire le parole 350 miliardi con le seguenti: 900 miliardi.

Segue compensazione n. 3

13. 22.

Teresio Delfino.

Al comma 6, sostituire le parole 350 miliardi con le seguenti: 750 miliardi.

Segue compensazione n. 3

13. 23.

Teresio Delfino.

Al comma 6, sostituire le parole 350 miliardi con le seguenti:

500 miliardi.

Segue compensazione n. 3

13. 24.

Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART 13-bis.

(Norme in materia di variazioni dell'imponibile e dell'imposta in materia di IVA).

1. Nell'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono abrogate le parole: "dell'avvio", introdotte con l'articolo 2, comma 1, lettera c-bis) del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 30.

2. Le disposizioni di cui al comma che precede si applicano alle procedure avviate a decorrere dalla data del 2 marzo 1997.

13. 01.

Governo.

ART. 14

Al comma 1, dopo la parola entrate aggiungere la seguente tributarie.

14. 50.

Governo.

Al comma 1, dopo le parole: derivanti dal presente decreto aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quelle di cui agli articoli 4, 7 e 8.

Segue compensazione n. 3

14. 32.

Teresio Delfino.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 14.2

All'emendamento 14. 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e agli articoli 4 e 8.

Segue compensazione n. 3

0. 14. 2. 1

Teresio Delfino.

Al comma 1, dopo le parole: le entrate derivanti dal presente decreto aggiungere le seguenti: eccettuate quelle relative all'articolo 7.

Segue compensazione n. 2

14. 2.

Marzano.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Le entrate derivanti dagli articoli 3, 4, 7 e 8 affluiscono nella contabilità degli Istituti previdenziali competenti e la loro utilizzazione è disposta previa intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro del tesoro.

Segue compensazione n. 3

14. 40 (Ex 0. 14. 3. 1 e 0. 14. 3. 2)

Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato a porre in vendita seguenti quote del capitale delle seguenti sue partecipazioni:

a) entro il 31 ottobre 1997, una quota del capitale sociale dell'ENI s.p.a. pari al 15 per cento;

b) entro il 30 giugno 1998, una quota del capitale sociale dell'ENEL s.p.a. pari al 20 per cento;

c) entro il 31 marzo 1999 una quota del capitale sociale dell'ENEL s.p.a. pari al 20 per cento.

2. Le modalità di vendita dei pacchetti azionari di cui al precedente comma 1 sono demandate alla determinazione del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato e del Ministro dell'ambiente. Per ognuna delle operazioni elencate alle lettere a), b) e c) è comunque previsto, per quanto possibile, il ricorso al sistema di offerta pubblica di vendita secondo le finalità del conseguimento di ottimali risultati di vendita.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, lettera b) della legge 27 ottobre 1993, n. 432, i proventi delle vendite di cui al precedente comma 1, lettera a), b) e c), anziché essere conferiti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 432 del 1993 vengono imputati alle entrate di bilancio dello Stato, rispettivamente degli esercizi 1997, 1998 e 1999.

4. A decorrere dalle date indicate nei commi 1 e 2 possono essere effettuate erogazioni per spese di conto capitale a carico dei conti correnti di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, solamente nei limiti in cui sono state effettivamente incassate le somme corrispondenti alle vendite di cui ai medesimi commi 1 e 2, salvo l'adempimento delle obbligazioni indifferibili.

14. 41.

Armani, Marzano, Teresio Delfino, Peretti, Valensise, Taradash, Lo Presti, Bono.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-bis. - 1. Il Ministro del tesoro pone in vendita le seguenti quote del capitale sociale dell'ENI s.p.a.:

a) entro il 31 ottobre 1997, una quota pari al 15 per cento:

b) entro il 30 giugno 1998, una ulteriore quota del 15 per cento.

2. Il Ministro del tesoro pone in vendita le seguenti quote di capitale sociale dell'ENEL s.p.a.:

a) entro il 30 giugno 1998 una quota pari al 20 per cento;

b) entro il 31 marzo 1999 una quota pari al 20 per cento.

3. Le modalità di vendita dei pacchetti azionari di cui ai precedenti commi sono demandate alla determinazione del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato e del Ministro dell'ambiente. Per ognuna delle operazioni elencate alle lettere a) e b) è previsto il ricorso al sistema di offerta pubblica di vendita secondo le finalità del conseguimento di ottimali risultati di vendita.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, lettera b) della legge 27 ottobre 1993, n. 432, i proventi delle vendite di cui ai precedenti commi, anziché essere conferiti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 432 del 1993 vengono imputati alle entrate di bilancio dello Stato per gli esercizi 1997, 1998 e 1999.

14. 42 (ex 1. 03.)

Teresio Delfino.

Al disegno di legge di conversione, sostituire l'articolo unico con il seguente:

« ART. 1.

1. Il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge ».

ALLEGATO

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso 211, è aggiunta la seguente lettera:

« *b-bis*) non superiore a 50, limitatamente all'ulteriore versamento del 3,89 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996 relativi ai dieci dipendenti di più recente assunzione. »;

al comma 1, dopo il capoverso 211, sono inseriti i seguenti:

« *211-bis*. Il versamento previsto dal comma 211 non è dovuto per tutti i dipendenti assunti successivamente al 30 ottobre 1996 che determinino incremento del numero degli addetti delle singole aziende.

211-ter. Sono parimenti escluse dal versamento le quote di accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto comunque imputabili alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni. »;

al comma 3 sono aggiunte, in fine, le parole: « , da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ».

All'articolo 3:

al comma 3, le parole: « entro il 30 giugno 1997 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dal 29 marzo al 30 giugno 1997 »;

al comma 5, dopo le parole: « limiti di età » *sono inserite le seguenti:* « o di servizio »; *dopo la parola:* « appartenenza », *sono inserite le seguenti:* « , per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione »; *è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Nei predetti casi l'amministrazione competente è tenuta a trasmettere,

entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovrà corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi. ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« *ART. 3-bis. (Modifiche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662)*. 1. Il comma 181 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante norme di razionalizzazione della finanza pubblica, è sostituito dal seguente:

“ *181*. Per il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico per ciascuna delle annualità comprese fra il 1996 ed il 2001; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 3.135 miliardi per la prima annualità, sarà versato ai competenti enti previdenziali, che provvederanno direttamente a soddisfare in contanti, in sei annualità, gli aventi diritto nelle forme previste per la corresponsione dei trattamenti pensionistici; l'importo di ciascuna annualità sarà determinato in relazione all'ammontare del ricavo netto delle emissioni versato agli enti previdenziali ”.

2. Il quarto periodo del comma 182 dell'articolo 1 della citata legge n. 662 del 1996 è sostituito dai seguenti: “ Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsare, sono dovuti gli interessi sulla base di un tasso annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo

per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Con la prima annualità sono corrisposti gli interessi maturati sull'intero ammontare degli arretrati dal 1° gennaio 1996 alla data di pagamento".

3. L'ultimo periodo del comma 182 dell'articolo 1 della citata legge n. 662 del 1996 è abrogato.».

All'articolo 4:

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Le obbligazioni sorte a titolo di somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative per obblighi contributivi nel settore agricolo relative ai periodi di cui al comma 4, soddisfatte entro la data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinte e non si dà luogo alla riscossione dei corrispondenti importi.»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Nell'ambito del potere di adozione di provvedimenti, conferito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, possono essere adottate dagli enti privatizzati di cui al medesimo decreto legislativo deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive, da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo.».

All'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,» *sono inserite le seguenti:* «ed agli enti pubblici economici», *e, in fine, sono aggiunte le parole:* «e di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea»;

al comma 2, alla Tabella B allegata, la voce: «Risorse agricole» *è soppressa; alla medesima Tabella B, alla voce:* «Te-

soro - Cap. 4633 Contratti di servizio e di programma FFSS» *la cifra:* 227 *è sostituita dalla seguente:* 267; *al totale della voce «Tesoro» la cifra «827» è sostituita dalla seguente:* «867»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. In sede di prima applicazione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 22, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di determinazione delle tariffe dei servizi postali, l'Ente poste italiane è autorizzato a rideterminare in aumento le tariffe dei servizi postali entro il limite massimo del 10 per cento dei proventi, a compensazione dei minori introiti eventualmente derivanti dalla modifica dei rapporti intrattenuti con il Ministero del tesoro e con la Cassa depositi e prestiti.».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: «legge 23 dicembre 1996, n. 662,», *sono inserite le seguenti:* «ovvero senza autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza,»;

al comma 2, capoverso 56-bis, terzo periodo, le parole: «dell'amministrazione di appartenenza» *sono sostituite dalle seguenti:* «dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione»;

al comma 3, all'alinea, le parole: «è inserito il seguente» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono inseriti i seguenti»;

al comma 3, capoverso 58-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza»;

al comma 3, dopo il capoverso 58-bis, è aggiunto il seguente:

«58-ter. Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da

tempo pieno a tempo parziale, il limite percentuale della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale prevista dall'articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità».

All'articolo 7:

al comma 1, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: « degli eventuali conduttori » sono inserite le seguenti: « secondo i criteri di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, ed all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 »; e la parola: « prestiti » è sostituita dalle seguenti: « mutui ipotecari »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Entro il 31 dicembre 1997 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento una relazione sul programma straordinario di dismissione di cui al presente articolo indicando per ciascun ente previdenziale l'elenco dei beni già alienati e di quelli da alienare, i criteri utilizzati per la stima del valore commerciale, le entrate già realizzate e quelle attese, e la tipologia degli acquirenti ».

All'articolo 8:

al comma 1, dopo le parole: « possono procedere » sono inserite le seguenti: « , al fine di realizzare celermente i relativi incassi, »; le parole da: « relativi crediti » fino a: « Il prezzo della cessione » sono sostituite dalle seguenti: « relativi crediti, con esclusione di quelli di natura tributaria, a soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di recupero crediti di comprovata affidabilità e che siano abilitati alla suddetta attività da almeno un anno, individuati sulla base di apposita gara. Ai fini della gara, il prezzo base della cessione »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il Ministro del tesoro, entro il 31 dicembre di ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della procedura di cessione dei crediti di cui al presente articolo, indicando in particolare, per ogni singola amministrazione, l'entità complessiva delle cessioni dei crediti e il prezzo medio delle cessioni medesime. ».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« ART. 9-bis. — (Norme in materia di entrata). — 1. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, redditi di pensione di fonte estera percepiti in periodi di imposta per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora intervenuti avvisi di accertamento definitivi, possono versare le relative imposte nella misura del 25 per cento di quanto complessivamente dovuto a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, senza l'applicazione di interessi e sanzioni, in un'unica soluzione entro il 1° dicembre 1997, ovvero in due rate di uguale importo scadenti, rispettivamente, il 1° dicembre 1997 e il 15 marzo 1998.

2. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il comma 75 è inserito il seguente:

« 75-bis. Le società di fatto esercenti le attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile e le comunioni tacite familiari di cui all'articolo 230-bis, ultimo comma, del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1997, possono essere modificate, entro il 1° dicembre 1997, in imprese agricole individuali. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della modificazione, ad esclusione dei trasferimenti dei beni immobili, sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi e diritti, ad una imposta sostitutiva di lire 500.000. La modificazione costituisce titolo, senza ulteriori oneri, per la variazione dell'intestazione, a

favore dell'impresa individuale, di tutti gli atti e provvedimenti della pubblica amministrazione intestati alla società di fatto o comunione preesistente, compresa l'iscrizione al registro delle imprese".

3. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere modificati gli anni di riferimento per gli adempimenti di cui al comma 121 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. I soggetti indicati nell'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, che, relativamente al periodo di imposta 1992, hanno dichiarato il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o arti o professioni in misura inferiore all'ammontare del contributo diretto lavorativo previsto dallo stesso articolo 11-bis, possono regolarizzare la loro posizione effettuando il versamento delle maggiori somme dovute a titolo di imposta e di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, risultanti dall'adeguamento del reddito al citato contributo diretto lavorativo, mediante l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, commi 209 e 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11-bis, commi 1 e 4, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

5. Alla liquidazione ed alla riscossione delle maggiori imposte e contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuti dai contribuenti che hanno dichiarato un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo, tenuto conto anche delle imposte versate a norma del comma 4, provvedono, ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, gli uffici finanziari competenti ad effettuare la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni presentate.

6. Le liti fiscali, pendenti alla data del 1° aprile 1996 dinanzi alle Commissioni tributarie in ogni stato e grado di giudizio, possono essere definite, mediante oblazione, a domanda del ricorrente:

a) con il pagamento di una somma di lire 500.000, se la lite è d'importo fino a lire 5 milioni;

b) con il pagamento di una somma pari al 20 per cento del valore della lite se questo è di importo superiore a lire 5 milioni e fino a lire 30 milioni.

7. Restano, comunque, dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate; dette somme, a seguito delle definizioni, sono rimosse a titolo definitivo. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente.

8. Il pagamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 6 deve essere effettuato entro il 31 luglio 1997. I pagamenti sono effettuati con l'osservanza delle norme sull'autoliquidazione. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

9. Ai fini dei commi 6 e 7 si intende:

a) per lite fiscale, la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato, considerando comunque lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;

b) per valore della lite, l'importo dell'imposta accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato. In caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste. Il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecarie, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dall'imposta relativa al maggiore imponibile accertato. Se il giudizio è pendente, dopo che è interve-

nuta sentenza di Commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato.

10. Il pagamento delle somme di cui al comma 6 estingue automaticamente il giudizio per cessazione della materia del contendere. In relazione alla natura oblativa la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il contribuente dà comunicazione dell'avvenuto pagamento entro quindici giorni mediante plico senza busta raccomandato senza avviso di ricevimento, contenente la fotocopia dell'attestazione di versamento, al competente ufficio il quale informa la Commissione tributaria della regolarità dell'oblazione, secondo le forme processuali previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La Commissione tributaria, accertata la regolarità formale del procedimento, ne dichiara l'estinzione.

11. In caso di errore scusabile, il giudice tributario, con le forme provvedimentali di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, fissa un termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, entro il quale il contribuente deve integrare il versamento delle somme negli ammontari di cui al comma 6 maggiorato degli interessi al saggio legale per conseguire gli effetti dell'oblazione; entro quindici giorni il contribuente dà comunicazione al giudice tributario dell'avvenuto versamento integrativo mediante deposito, presso la segreteria della Commissione tributaria, di fotocopia dell'attestato di versamento. La Commissione tributaria dichiara l'estinzione del procedimento.

12. Il termine del 15 dicembre 1995, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 luglio 1997. I soggetti che si avvalgono della proroga di

cui al presente comma, ai quali si applicano le disposizioni previste dal citato articolo 3, debbono effettuare i versamenti entro tale ultimo termine, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995. Qualora gli importi da versare complessivamente eccedano, per le persone fisiche, la somma di lire 5 milioni e, per gli altri soggetti, la somma di lire 10 milioni, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate di pari importo, entro il 15 dicembre 1997 ed entro il 28 febbraio 1998, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995.

13. Sono considerati validi, ai fini della definizione dell'accertamento con adesione per gli anni pregressi, i versamenti effettuati dopo il 15 dicembre 1995; agli stessi fini possono essere effettuati, entro il 31 luglio 1997, versamenti integrativi delle somme dovute e non integralmente versate alla data del 15 dicembre 1995. Sono dovuti gli interessi legali dal 15 dicembre 1995 fino alla data dell'effettivo versamento, se il versamento da effettuare a tale titolo è superiore a lire 20 mila.

14. Sulle somme non versate ai sensi del comma 2-*quinqüies* dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, non è dovuta la soprattassa prevista al comma 2-*nonies* dello stesso decreto-legge se le predette somme, maggiorate degli interessi legali a decorrere dalle relative scadenze, sono versate entro il termine del 31 luglio 1997.

15. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione per gli anni pregressi inibisce la possibilità per l'ufficio di effettuare per lo stesso periodo d'imposta l'accertamento di cui all'articolo 38, commi dal quarto al settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni.

16. La definizione non può essere effettuata se, entro il 30 aprile 1997, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sul reddito o dell'imposta sul valore aggiunto, notificato avviso di accertamento, ad eccezione degli avvisi di

accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, relativi a redditi oggetto dell'accertamento con adesione, a condizione che il contribuente versi entro il 31 luglio 1997 le somme derivanti dall'accertamento parziale.

17. Sono fatti salvi gli effetti delle definizioni perfezionate alla data del 15 dicembre 1995.

18. L'intervenuta definizione da parte delle società od associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da parte del titolare di azienda coniugale non gestita in forma societaria costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. In tal caso i termini previsti dall'articolo 43 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 sono prorogati di due anni.

19. Il termine del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 138, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 6-bis del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è prorogato al 31 luglio 1997.

20. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

« Il prezzo base dell'incanto è pari all'importo considerato dalle disposizioni previste dall'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni, concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Se per il bene pignorato non si rende possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del primo comma ovvero trattasi di terreni per i quali gli

strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo è stabilito con perizia dell'ufficio tecnico erariale. Le spese di perizia sono recuperate dal concessionario unitamente al credito di imposta ».

21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano anche alle procedure di espropriazione dei beni immobili per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è in corso di espletamento la perizia dell'ufficio tecnico erariale, fermo restando l'obbligo del concessionario di dimostrare di aver proceduto alla relativa espropriazione entro il dodicesimo mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

22. Il termine previsto dall'articolo 2-nonies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 luglio 1997.

23. Il termine cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, concernente i termini di decadenza per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni relative alla tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, è prorogato al 28 febbraio 1998 ».

All'articolo 11:

al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

« e-bis) nell'articolo 56, riguardante la determinazione dell'imposta sulle donazioni, al comma 5, le parole: " e le detrazioni previste nell'articolo 26 " sono sostituite dalle seguenti: ", e si detrae l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili liquidata a seguito di donazione, per ciascun immobile donato,

fino a concorrenza della parte dell'imposta proporzionale al valore dell'immobile stesso » »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui alla lettera e-bis) del comma 1 si applicano a decorrere dal 29 marzo 1997. ».

All'articolo 13:

al comma 1, la parola: « innovazione » è sostituita dalle seguenti: « attività di ricerca industriale e di sviluppo, ammesse dalla vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato in materia »;

al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Previa ripartizione dello stanziamento di cui al comma 6 su base regionale secondo i criteri previsti con deliberazione del CIPE per l'anno 1997 per l'erogazione delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, l'agevolazione è riconosciuta secondo l'ordine cronologico di presentazione della dichiarazione prevista dal presente comma e non è cumulabile con altre agevolazioni disposte per le stesse attività con norme dello Stato o delle regioni. Le somme non impegnate per mancanza di richieste valide delle singole regioni sono revocate e ripartite tra le rimanenti regioni con le modalità di cui alla predetta deliberazione del CIPE. »; al secondo periodo, le parole: « al quale sono allegati » sono sostituite dalle seguenti: « alla quale sono allegati »; e le parole: « o in quello dei ragionieri e periti commercialisti » sono sostituite dalle seguenti: « , in quello dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Per la revoca delle agevolazioni si applicano le disposizioni di cui all'ar-

ticolo 13, commi 1, 2, 3, 5 e 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme utilizzate come credito di imposta nonché dei relativi interessi e sanzioni »;

al comma 5 è premesso il seguente periodo: « Per le finalità di cui al presente articolo, al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è conferita, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, la somma di lire 350 miliardi ».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« ART. 13-bis (Norme in materia di variazioni dell'imponibile e dell'imposta in materia di IVA) - 1. Nell'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole: " dell'avvio ", introdotte dall'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a tutte alle procedure in corso e a quelle avviate a decorrere dalla data del 2 marzo 1997 ».

All'articolo 14, al comma 1, dopo la parola: « entrate » è inserita la seguente: « tributarie ».

Dis. 1. 1.

Governo.

Compensazione n. 1

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

2. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 i commi 211, 212 e 213 sono soppressi.

Conseguentemente:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

(Disposizioni in materia di pubblico impiego e trattamento di fine servizio).

1. Ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la tredicesima mensilità relativa all'anno 1997, 1998 e 1999 è corrisposta il primo giorno feriale dell'anno successivo a quello di maturazione.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1998 le amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

3. I soggetti di cui al comma 1, per il triennio 1997, 1998 e 1999 non possono accedere al pensionamento qualora non abbiano maturato 35 anni di contribuzione, salvo il raggiungimento dei limiti di età previsti dagli ordinamenti di appartenenza.

4. Il trattamento pensionistico dei dipendenti di cui al comma 1, che abbiano maturato 35 anni di contribuzione o abbiano raggiunto i limiti di età previsti dagli ordinamenti di appartenenza, e corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla cessazione dal servizio. In ogni caso l'ente erogatore, entro la predetta data, provvede a corrispondere in via provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per cento di quello previsto.

5. Alle liquidazioni dei trattamenti di fine servizio per i dipendenti di cui al comma 4, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi nove mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle analoghe prestazioni erogate dall'istituto postelegrafonici, nonché a quelle relative al perso-

nale comunque iscritto alle gestioni dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.

7. I dipendenti pubblici di cui al comma 2, che abbiano già presentato domanda di cessazione dal servizio, sono riammessi con effetto immediato, non avendo i requisiti richiesti dal comma 2 per accedere al trattamento di fine servizio.

All'articolo 9, al comma 1 sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento;

All'articolo 9, al comma 4 sostituire le parole: 3000 miliardi per l'anno 1997 ed ulteriori 1.500 miliardi e 1.500 miliardi con le seguenti: 5.000 miliardi per l'anno 1997 ed ulteriori 3.000 miliardi;

All'articolo 9, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-bis. All'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è aggiunta in fine la seguente lettera:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.

4-ter. All'articolo 2, al comma 1, lettera b), sono aggiunte alla fine le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni,

il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato ».

Compensazione n. 2

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato a porre in vendita seguenti quote del capitale delle seguenti sue partecipazioni:

a) entro il 31 ottobre 1997, una quota del capitale sociale dell'ENI s.p.a. pari al 15 per cento;

b) entro il 30 giugno 1998, una quota del capitale sociale dell'ENEL s.p.a. pari al 20 per cento;

c) entro il 31 marzo 1999 una quota del capitale sociale dell'ENEL s.p.a. pari al 20 per cento.

2. Le modalità di vendita dei pacchetti azionari di cui al precedente comma 1 sono demandate alla determinazione del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato e del Ministro dell'ambiente. Per ognuna delle operazioni elencate alle lettere a), b) e c) è comunque previsto, per quanto possibile, il ricorso al sistema di offerta pubblica di vendita secondo le finalità del conseguimento di ottimali risultati di vendita.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, lettera b) della legge 27 ottobre 1993, n. 432, i proventi delle vendite di cui al precedente comma 1, lettera a), b) e c), anziché essere conferiti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 432 del 1993 vengono imputati alle entrate di bilancio dello Stato, rispettivamente degli esercizi 1997, 1998 e 1999.

4. A decorrere dalle date indicate nei commi 1 e 2 possono essere effettuate erogazioni per spese di conto capitale a

carico dei conti correnti di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, solamente nei limiti in cui sono state effettivamente incassate le somme corrispondenti alle vendite di cui ai medesimi commi 1 e 2, salvo l'adempimento delle obbligazioni indifferibili.

Compensazione n. 3

Conseguentemente, fino a concorrenza della necessaria copertura, aggiungere il seguente articolo:

ART. 3-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole « esattore delle imposte dirette » devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole « l'intendenza di finanza » devono ritenersi modificate in « Direzioni regionali delle entrate »;

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;

c) al comma 8:

il termine del 1- marzo 1992 va modificato in quello del 1- marzo 1997.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la

soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1-gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono rateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

**Missioni valedoli
nella seduta del 5 maggio 1997.**

Benvenuto, Berlinguer, Berruti, Cen-
namo, Collavini, Dini, Fantozzi, Ladu,
Martino, Molgora, Prodi, Riva, Sales, Si-
nisi, Veltroni, Visco.

*(Componenti la Commissione bicamerale
per le riforme costituzionali).*

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato,
Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Ca-
sini, Armando Cossutta, Crucianelli,
D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena,
Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Ma-
roni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto,
Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda,
Spini, Tatarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 30 aprile 1997 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d'iniziativa dei deputati:

MICHIELON e PAOLO COLOMBO:
« Agevolazioni fiscali per il trasporto dei
disabili » (3633);

MELONI: « Istituzione del Consiglio
nazionale per il controllo sulla gestione
della spesa pubblica in materia di attività
contrattuale della pubblica amministrazione »
(3634);

MELONI: « Modifiche al codice civile
in materia di gestione delle società »
(3635);

VELTRI: « Delega al Governo per
l'emanazione di norme in materia di
controlli delle società di capitali e dei
mercati finanziari » (3636);

VELTRI: « Norme in materia di in-
compatibilità di funzioni per i magistrati »
(3638);

SAONARA: « Disciplina dell'attività
dei distributori locali di quotidiani e
periodici e modifiche alla legge 5 agosto
1981, n. 416 » (3639);

PARRELLI: « Norme per l'equipara-
zione funzionale ed economica tra i do-
centi universitari ed i dirigenti ospedalie-
ri » (3640);

SICA e SINISCALCHI: « Istituzione
del sistema regionale di aree e parchi
archeologici della Basilicata » (3641);

RADICE: « Legge quadro sui lavori
pubblici » (3642);

SERGIO FUMAGALLI: « Disciplina
dell'attività delle società fornitrici di
servizi sostitutivi di mensa aziendale »
(3643).

In data 2 maggio 1997 è stata presen-
tata alla Presidenza la seguente proposta
di legge d'iniziativa del deputato:

DETOMAS: « Norme in materia di am-
missione all'esame di idoneità per l'iscrizi-
one nel registro dei revisori contabili »
(3648).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio
di una proposta di legge costituzionale.**

In data 30 aprile 1997 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato:

RUFFINO: « Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti l'istituzione del Consiglio regionale delle autonomie e nuove procedure per la revisione statutaria » (3644).

Sarà stampata e distribuita.

Tramissione dal Senato.

In data 2 maggio 1997 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza le seguenti proposte di legge:

S. 55-67-237-274-798-982-1288-1443. - Senatori PROVERA; NAPOLI Roberto ed altri; DI ORIO ed altri; MARTELLI; SALVATO; BERNASCONI ed altri; PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE; CENTARO ed altri: « Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di organi e tessuti » (*approvata, in un testo unificato, dal Senato*) (3646);

S. 964. - Senatori CIRAMI ed altri: « Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove » (*approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (3647).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
di modificazione al regolamento.**

In data 5 maggio 1997 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al regolamento d'iniziativa dei deputati:

RUBERTI ed altri: « Articolo 154, comma 3, del regolamento: Norma transitoria concernente la Commissione politiche dell'Unione europea » (doc. II, n. 23).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta per il regolamento.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla III (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Hong Kong in materia di servizi aerei, con allegata tabella delle rotte, fatto a Roma il 9 ottobre 1996 » (3547) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e IX;*

alla VI Commissione (Finanze):

SCANTAMBURLO: « Semplificazione legislativa in materia tributaria » (3561) *Parere delle Commissioni I e V;*

alla VII Commissione (Cultura):

PECORARO SCANIO: « Disciplina della professione di pedagoga » (3340) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, XI e XII;*

alla VIII Commissione (Ambiente):

RADICE ed altri: « Programma pluriennale di interventi in materia di parcheggi » (3460) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento) e XI;*

alla X Commissione (Attività produttive):

OSTILLIO: « Disposizioni concernenti strutture di vendita a rete operanti mediante incentivazioni » (3322) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni).*

Assegnazione di atti e proposte di atti normativi comunitari a Commissioni.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 16 al 31 marzo 1997 (da L 76 a L 86 e da C86 a C101, sono stati pubblicati i seguenti atti e proposte di atti normativi comunitari:

Decisione - Decisione del Consiglio, del 13 marzo 1997, riguardante la conclusione, a nome della Comunità, di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sulla cooperazione in materia di controllo di precursori e sostanze chimiche frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (GUCE L 77).

Raccomandazione - Raccomandazione del Consiglio, del 17 marzo 1997, di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1984) (sesto FES) per l'esercizio 1995 (GUCE L 80).

Raccomandazione - Raccomandazione del Consiglio, del 17 marzo 1997, di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1989) (settimo FES) per l'esercizio 1995 (GUCE L 80).

Posizione comune - Posizione comune, del 17 marzo 1997, definita dal Consiglio ai sensi dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea su provvedimenti restrittivi nei confronti di persone che hanno commesso atti di violenza durante gli incidenti di Mostar il 10 febbraio 1997 (GUCE L 81).

Rettifica di direttiva - Rettifica della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU n. L 257 del 10.10.1996) (GUCE L 82).

Rettifica di direttiva - Rettifica alla direttiva 96/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 1996, che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle

misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore (GU n. L 282 dell'1.11.1996) (GUCE L 83).

Rettifica di direttiva - Rettifica alla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale e che modifica la direttiva 70/156/CEE (GU n. L 18 del 21.1.1997) (GUCE L 83).

Direttiva - Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GUCE L 84).

Direttiva - Direttiva 96/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GUCE L 86).

Proposta modificata di direttiva - Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la proposta di direttiva relativa ai dispositivi medico diagnostici in vitro (GUCE C 87).

Proposta modificata di direttiva - Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (COM(96)599) (GUCE C 95).

Proposta di direttiva - Proposta di direttiva del Consiglio in materia di attrezzature a pressione trasportabili (COM(96)674) (GUCE C 95).

Proposta di regolamento - Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 1442/88 relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989 - 1997/1998, di premi di abbandono definitivo delle superfici viticole (COM(96)706) (GUCE C 95).

Proposta di direttiva - Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 93/113/CE relativa all'utilizza-

zione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microrganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali (COM(96)715) (GUCE C 95).

Proposta riesaminata di direttiva - Proposta riesaminata di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (COM(96)723) (GUCE C 95).

Proposta di regolamento - Proposta di regolamento (Euratom, CECA, CE) del Consiglio che stabilisce i poteri e gli obblighi degli agenti incaricati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1552/89 (COM(96)717) (GUCE C 95).

Proposta riesaminata di regolamento - Proposta riesaminata di regolamento (CE) del Consiglio relativo alle azioni, nel settore dell'HIV/AIDS nei Paesi in via di sviluppo (COM(97)1) (GUCE C 95).

Proposta modificata di direttiva - Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla velocità massima per costruzione dei trattori agricoli o forestali a ruote (COM(97)5) (GUCE C 95).

Proposta modificata di regolamento - Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del Regolamento (CE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1872/94 (COM(97)22) (GUCE C 95).

Proposta di direttiva - Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (COM(97)25) (GUCE C 95).

Proposta di regolamento - Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da Paesi non membri della Comunità europea (COM(97)46) (GUCE C 99).

Proposta di direttiva - Proposta di direttiva del Consiglio sulla limitazione dell'emissione di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività industriali (COM(96)538) (GUCE C 99).

Proposta modificata di regolamento - Proposta modificata di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (COM(97)103) (GUCE C 100).

Proposte della Commissione - Proposte della Commissione relative alla fissazione dei prezzi per i prodotti agricoli (1997/1998) (COM(97)89) (GUCE C 101).

Tali atti sono stati deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla XIV Commissione permanente politiche dell'Unione europea:

Alla Commissione III: Decisione del Consiglio del 13 marzo 1997; Raccomandazione del Consiglio del 17 marzo 1997 (sesto FES); Raccomandazione del Consiglio del 17 marzo 1997 (settimo FES); Proposta di regolamento (COM(96)717);

Alla Commissione VI: Direttiva 97/9/CE;

Alla Commissione VIII: Rettifica di direttiva 96/61/CE; Proposta riesaminata di direttiva (COM(96)723); Rettifica di direttiva 96/69/CE;

Alla Commissione IX: Rettifica di direttiva 96/79/CE; Proposta modificata di direttiva (COM(97)5);

Alla Commissione X: Proposta di direttiva (COM(96)674); Direttiva 96/85/CE;

Alla Commissione XII: Proposta modificata di direttiva (COM(96)643); Proposta riesaminata di regolamento (COM(97)1);

Alla Commissione XIII: Proposta modificata di direttiva (COM(96)599); Proposta di regolamento (COM(96)706); Proposta di direttiva (COM(96)715); Proposta modificata di regolamento (COM(97)22); Proposta modificata di regolamento (COM(97)103); Proposta della Commissione (COM(97)89);

Alle Commissioni I e III: Posizione comune del 17 marzo 1997;

Alle Commissioni III e X: Proposta di regolamento (COM(97)46);

Alle Commissioni VII e IX: Proposta di direttiva (COM(97)25);

Alle Commissioni X e XII: Proposta di direttiva (COM(96)538).

Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.

Il Parlamento europeo, con lettera in data 2 aprile 1997, ha trasmesso il testo delle seguenti risoluzioni:

« sul funzionamento e l'avvenire di Schengen » (doc. XII, n. 93);

« sul Libro Verde "Vivere e lavorare nella società dell'informazione: priorità alla dimensione umana" » (doc. XII, n. 94);

« sulla chiusura dello stabilimento Renault di Vilvoorde » (doc. XII, n. 95);

« sulla Conferenza intergovernativa » (doc. XII, n. 96);

« sui boat people » (doc. XII, n. 97);

« una decisione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le

Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro » (doc. XII, n. 98);

« una decisione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra » (doc. XII, n. 99);

« una risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra » (doc. XII, n. 100);

« una decisione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altra » (doc. XII, n. 101);

« una decisione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra » (doc. XII, n. 102).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

Commissione I (doc. XII, nn. 93 e 97);

Commissione XI (doc. XII, n. 95);

Commissioni riunite I e XI (doc. XII, n. 94);

nonché, per il parere, alle Commissioni III e XIV;

Commissione III (doc. XII, nn. 96, 98, 99, 100, 101 e 102);

nonché, per il parere, alla XIV Commissione.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 29 aprile 1997, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), per l'esercizio 1995 (doc. XV, n. 42).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissioni dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 14 marzo 1997, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, ha trasmesso la relazione sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei comuni i cui consigli comunali sono stati sciolti per condizionamenti di tipo mafioso, relativa al secondo semestre 1995 (doc. LXXXVIII, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 22 aprile 1997, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea Teresio DELFINO ed altri n. 9/2751/1, MORONI ed altri n. 9/2751/2, DE FRANCISCIS ed altri n. 9/2751/3, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 gennaio 1997 e concernenti trasferimenti erariali per salvaguardare l'autonomia istituzionale e finanziaria degli enti locali.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria

generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), competente per materia.

Il ministro dell'interno, con lettera del 23 aprile 1997, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interrogazione MOLINARI n. 3/00719 nella seduta dell'Assemblea del 12 febbraio 1997, concernente il rinvenimento di archivi segreti del Viminale.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso a Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), competente per materia.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 26 aprile 1997, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Commissione GARRA n. 0/2371/I/2, accolto dal Governo e approvato nella seduta della I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) del 15 ottobre 1996, concernente l'istituzione di una scuola della Polizia di Stato in provincia di Catania.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), competente per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 28 aprile 1997, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea NICCOLINI n. 9/1708/1, concernente l'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e la Bielorussia, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 settembre 1996.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

**Trasmissione
dal ministro del lavoro.**

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera in data 30 aprile 1997 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 26, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la relazione sull'attività della commissione centrale e delle commissioni regionali per l'impiego relativa all'anno 1994 (doc. LIII, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione
dal ministro della sanità.**

Il ministro della sanità, con lettera in data 2 maggio 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, la relazione sull'attuazione dei programmi sullo stato delle acque di balneazione per l'anno 1995 (doc. CIII, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dall'Autorità garante
della concorrenza e del mercato.**

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 28 aprile 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, un parere in relazione allo schema di regolamento per il recepimento di alcune

direttive comunitarie in materia di telecomunicazioni.

Il suddetto parere è deferito alla IX Commissione permanente (Trasporti).

**Richieste ministeriali
di parere parlamentare.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 aprile 1997, ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Fabrizio ONIDA a presidente dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE).

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla X Commissione permanente (Attività produttive).

A seguito della costituzione della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica, d'intesa con il Presidente del Senato, sono deferite alla predetta Commissione, che dovrà esprimere il prescritto parere entro mercoledì 4 giugno 1997, le richieste di parere parlamentare relative ai seguenti atti:

schema di decreto legislativo in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale (articolo 3, comma 120);

schema di decreto legislativo recante disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali (articolo 3, comma 133);

schema di decreto legislativo recante disposizioni per la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari (articolo 3, comma 138).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad

interrogazioni Sono pubblicate nel l'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 29 aprile 1997, a pagina 6874, prima colonna, alla sedicesima riga, sostituire la parola: « Giuseppe » con la seguente: « Giovanni ».

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.